

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:		AGRICOLTURA (XI):
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		<i>In sede consultiva</i> <i>Pag.</i> 22
<i>Comitato pareri</i>	<i>Pag.</i> 2	<i>In sede referente</i> " 23
<i>In sede legislativa</i>	" 2	INDUSTRIA (XII):
AFFARI INTERNI (II):		<i>In sede consultiva</i> " 24
<i>In sede legislativa</i>	" 3	<i>In sede legislativa</i> " 25
GIUSTIZIA (IV):		<i>Seduta pomeridiana:</i>
<i>In sede referente</i>	" 6	<i>In sede legislativa</i> " 31
<i>In sede legislativa</i>	" 7	LAVORO (XIII):
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):		<i>In sede legislativa</i> " 33
<i>Comitato pareri</i>	" 10	<i>Seduta pomeridiana:</i>
<i>In sede legislativa</i>	" 12	<i>In sede legislativa</i> " 36
<i>Seduta pomeridiana:</i>		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI " 37
<i>Comitato pareri</i>	" 12	
FINANZE E TESORO (VI):		CONVOCAZIONI:
<i>In sede consultiva</i>	" 14	<i>Venerdì 23 maggio 1975</i>
<i>Comitato pareri</i>	" 16	<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> <i>Pag.</i> 40
DIFESA (VII):		<i>Mercoledì 4 giugno 1975</i>
<i>In sede legislativa</i>	" 16	<i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i> " 40
<i>In sede referente</i>	" 21	

AFFARI COSTITUZIONALI (I)**Comitato pareri.**

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.*

Disegno di legge:

Concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire cinquanta miliardi, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (3781).

Su proposta del Presidente Bressani, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Senatore Dalvit ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

Giomo ed altri: Disposizioni relative all'esercizio della uccellazione (588);

Vaghi ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (*Parere alla XI Commissione*) (3531).

Su proposta del relatore Concas, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (3773).

Su proposta del relatore Vecchiarelli, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Bortolani ed altri; Bardelli ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (*Testo unificato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (3235-2208-B).

Il relatore Maggioni riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato e propone di esprimere parere favorevole.

Dopo intervento del deputato Caruso, il Comitato approva la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione, Nucci.

Proposta di legge:

Castellucci: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (*Approvata dalla I Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (52-B).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Bressani riferisce favorevolmente sulla modificazione introdotta dal Senato all'articolo 2, diretta ad aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, proponendone l'approvazione.

Concordano con il relatore i deputati Fracchia e Vecchiarelli ed il Sottosegretario Nucci.

La Commissione approva l'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato.

Il provvedimento è, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno e proposta di legge:

Soppressione dell'Ente « Gioventù italiana » e sistemazione del personale dipendente (2250);

Concas ed altri: Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » e trasferimento delle attività del patrimonio e del personale alle regioni (2628);

(*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Galloni riferisce sui lavori del Comitato ristretto e sul testo unificato dallo stesso predisposto, invitando la Commissione ad approvarlo sollecitamente.

Intervengono nella discussione sulle linee generali i deputati: Concas, Caruso e Stefano Riccio.

Il Presidente Riz dà, quindi, lettura del parere favorevole, condizionato ad alcune modificazioni, espresso dalla V Commissione bilancio.

Il relatore Galloni osserva che le modificazioni proposte nel parere della Commis-

sione bilancio mutilano gravemente il provvedimento in relazione all'equilibrio raggiunto in materia di sistemazione del personale e che, tuttavia, in considerazione del loro carattere vincolante, non possono, in questa sede, che essere accolte, pena il rinvio dell'approvazione del provvedimento alla riapertura della Camera dopo le elezioni regionali, con possibilità, per altro, che esse siano riconsiderate dall'altro ramo del Parlamento.

Il Sottosegretario Nucci, associandosi alle osservazioni del relatore, esprime la soddisfazione del Governo, che ha collaborato attivamente ai lavori del Comitato ristretto, nel vedere realizzato l'obiettivo della sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione procede, quindi, alla discussione degli articoli nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Gli articoli 1, 5, 8, 9, 10 e 12 e la tabella B risultano approvati senza modificazioni.

L'articolo 2 è approvato con emendamenti al primo e al secondo comma, presentati dal deputato Concas, diretti ad introdurre tra i destinatari delle attività e del patrimonio della « Gioventù italiana », oltre alle regioni a statuto ordinario e speciale, anche le province autonome di Trento e Bolzano e con un emendamento suggerito dalla Commissione bilancio.

L'articolo 3 è approvato con un emendamento formale del relatore al primo comma, mentre gli articoli 4, 6, 7 e 11 risultano approvati con le modificazioni suggerite dalla Commissione bilancio.

Alla tabella A, contenente l'elenco dei beni trasferiti allo Stato, il deputato Vetere illustra due emendamenti a firma sua e dei deputati Caruso, Pani, Fracchia, Baldassi e Concas, diretti a sopprimere le parole « Livorno - Ardenza - Albergo atleti » e le parole « Roma - Villa ».

La Commissione respinge il primo emendamento, sul quale si dichiarano contrari il relatore e il Governo ed approva il secondo, sul quale concordano il relatore Galloni ed il Sottosegretario Nucci.

Il Presidente Riz dà lettura del seguente ordine del giorno a firma dei deputati Vetere, Caruso, Fracchia, Pani, Baldassi e Concas:

« La I Commissione della Camera dei deputati, nell'approvare il testo unificato dei provvedimenti concernenti la soppressione dell'ente " Gioventù italiana »,

impegna il Governo,

in attesa che il provvedimento approvato dalla Camera, relativo allo scioglimento dell'ente stesso, completi il suo iter legislativo:

a) a non concedere all'Ente " Gioventù italiana " alcuna autorizzazione per la vendita dei beni patrimoniali;

b) a revocare le autorizzazioni eventualmente concesse, purché non perfezionate ».

(0/2250-2628/1/1)

Il Sottosegretario Nucci dichiara di accettare la lettera a) dell'ordine del giorno e di accogliere come raccomandazione la lettera b).

Su richiesta del deputato Caruso, la Commissione procede alla votazione per divisione dell'ordine del giorno che risulta approvato.

Il provvedimento, con il nuovo titolo: « Soppressione dell'ente Gioventù italiana » è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA, indi del Vicepresidente TURNATURI.* — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo, Sarti; il Ministro per i beni culturali e ambientali, Spadolini; il Sottosegretario per l'interno, Zamberletti; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Salizzoni; il Sottosegretario per gli affari esteri, Granelli.

Disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato della spesa per il personale dei vigili del fuoco addetto ai servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ove si svolge attività aerea commerciale, gestiti in concessione (*Parere della V e della X Commissione*)(3635).

(*Rinvio della discussione*).

La discussione è rinviata per consentire al relatore di approfondire la problematica del disegno di legge alla luce delle richieste di informazioni avanzate nella seduta del 20 maggio 1975.

Disegno e proposta di legge:

Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri della protezione civile (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) (3636);

Zamberletti e Arnaud: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (*Parere della V e della X Commissione*) (537).

(*Discussione e nomina di un Comitato ristretto*).

Il relatore Mattarelli, sottolineato il carattere perequativo del provvedimento che si muove nella direzione di uniformare il trattamento economico dei pubblici dipendenti svolgenti identiche funzioni, si sofferma sull'articolato del disegno di legge sul quale si dichiara favorevole.

Il deputato Tripodi Girolamo sottolinea la necessità preliminare di conoscere il trattamento economico degli altri dipendenti pubblici svolgenti le identiche mansioni dei destinatari del provvedimento in esame che, peraltro, appare clientelare e corporativo e che ha già provocato una spaccatura all'interno del Corpo dei vigili del fuoco i cui sindacati hanno già espresso profonde perplessità. In realtà è necessario approfondire prima i problemi della riorganizzazione del Corpo dei vigili del fuoco per adeguarlo alle effettive esigenze della protezione civile, soprattutto con riferimento alle attrezzature.

Pertanto propone la costituzione di un Comitato ristretto per esaminare compiutamente i problemi esposti sottolineando che un tale esame è pregiudiziale per l'ulteriore iter del disegno di legge per il quale il gruppo comunista è disposto anche ad usare dello strumento della rimessione in Assemblea.

Il Sottosegretario Zamberletti rileva la necessità della permanenza nel Corpo dei vigili del fuoco della specialità degli elicotteristi che in varie occasioni hanno svolto importanti servizi a prezzo anche della vita.

Si dichiara poi disponibile ad approfondire i problemi di carattere generale del Corpo di vigili del fuoco rilevando peraltro che il provvedimento in esame non è pregiudizievole di quanto potrà emergere da tale approfondimento.

Il Presidente Cariglia, rilevato che le obiezioni del deputato Tripodi Girolamo appaiono superate dal parere favorevole espresso dal-

la Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio, sottolinea la necessità di equiparare il trattamento economico degli elicotteristi vigili del fuoco a quello già goduto dai reparti delle forze armate svolgenti uguali mansioni per cui si dichiara favorevole al provvedimento.

Il deputato Triva sottolinea la opportunità di un Comitato ristretto nel quale possono essere fugate le perplessità del gruppo comunista che non sono state superate finora dalla discussione.

Dopo che il relatore Mattarelli e il Sottosegretario Zamberletti hanno dichiarato di non opporsi alla proposta del deputato Tripodi Girolamo, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

Proposta di legge:

Senatore Buccini: Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*) (3754).

(*Rinvio della discussione*).

Il relatore Zolla comunica il parere contrario espresso nella seduta di ieri dalla Commissione pubblica istruzione per cui, qualora la Commissione lo ritenga necessario, è disponibile al rinvio della discussione al fine di approfondire i motivi di tale posizione contraria.

Il deputato Tedeschi concorda sulla opportunità di un rinvio della discussione rilevando altresì la propria perplessità sulla competenza primaria della Commissione affari interni sul provvedimento che concerne gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari e che tende inoltre a sconvolgere lo stato giuridico degli insegnanti elementari.

Dopo che il relatore Zolla ha rivendicato la validità della competenza primaria della Commissione affari interni, la discussione è rinviata ad altra seduta.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE (*Parere della VII e della XIII Commissione*) (3542).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Si prosegue la discussione.

Il deputato De Sabbata, lamentato il ritardo con cui sono adottate le direttive della

CEE, prospetta alcune modifiche da apportare al provvedimento in aderenza anche a quanto contenuto nelle direttive della CEE.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che sono approvati con le modifiche prospettate dal deputato De Sabbata.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'editoria (*Parere della V, della VI, della VIII e della XII Commissione*) (3776).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Merli riferisce favorevolmente sul provvedimento che tende ad aiutare le imprese giornalistiche a raggiungere, attraverso un esperimento triennale, un'autonomia di gestione nell'ambito della difesa e del rafforzamento del pluralismo dell'informazione soprattutto a livello di piccole e medie testate. Rilevata poi la peculiarità dell'azienda giornalistica per la quale, quindi, si dimostra opportuno uno statuto speciale, conclude prospettando alcune modifiche da apportare al disegno di legge concernenti tra l'altro le agevolazioni da erogare alle imprese stampatrici nonché alle prime 30 mila copie di giornale.

Il deputato Triva, rilevato che il provvedimento tiene conto solo dell'ultima parte delle conclusioni cui è pervenuta l'indagine conoscitiva sulla stampa senza averne per altro recepite le premesse, sottolinea la settorialità del provvedimento che lascia ancora insoluti i complessi nodi del settore evidenziati anche dalla indagine conoscitiva, quali lo statuto della impresa, i rapporti tra redazione e direzione e gli incentivi per la nascita di nuove testate. Si è in presenza, cioè, di un provvedimento meramente finanziario che tende, per di più, a privilegiare le grandi testate e che si dimostra pertanto inadeguato, insufficiente e con finalità scopertamente elettorali.

Il deputato Vittorelli sottolinea il carattere di emergenza e di estrema necessità del provvedimento per la sopravvivenza dell'informazione per cui il gruppo socialista si dichiara ad esso favorevole, sia pure con opportune modifiche, ed in attesa per altro della tanto auspicata riforma organica del settore. Rileva poi l'incremento costante del costo dei giornali avvenuto negli ultimi anni che grava soprattutto sulle piccole e medie testate colpite da una crisi di sopravvivenza e che soffrono di una arretratezza tecnologica direttamente collegata al periodo fascista re-

sponsabile della mancata rivoluzione ed estensione dei mezzi di comunicazione che viceversa si stava contemporaneamente realizzando negli altri paesi europei. Quando poi tale rivoluzione tecnologica è entrata nel paese all'indomani della seconda guerra mondiale essa ha agevolato solo la stampa periodica lasciandone esclusa la stampa quotidiana il cui ritardo tecnologico è quindi ulteriormente aumentato: da ciò la necessità del provvedimento in esame al quale, per altro, devono essere affiancate altre iniziative per evitare tra l'altro di rafforzare attraverso gli incentivi alle grandi testate i gruppi monopolistici del settore i quali sono responsabili della tendenza alla concentrazione in atto.

Il deputato Zolla sottolinea che il carattere contingente del provvedimento tende a fare sopravvivere il settore giornalistico in attesa di una riforma organica che tutte le parti riconoscono e per la quale il gruppo democristiano è disponibile a contributi esterni pur avendo al riguardo presentato una specifica proposta di legge.

Conclude dichiarandosi favorevole al provvedimento.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 17,50).

Il deputato Serrentino rilevato che il provvedimento, essendo di natura meramente economica, non risolve i profondi problemi dell'editoria evidenziati anche dall'indagine conoscitiva sulla stampa, sottolinea la inutilità economica e aziendale dell'Ente cellulosa, che viene addirittura privilegiato dal disegno di legge, nonché la necessità di riversare gli incentivi soprattutto verso le testate minori.

Dopo che il Sottosegretario Salizzoni ha rilevato che il disegno di legge, dovuto esclusivamente alle precarie condizioni in cui versa il settore, è in sintonia con le iniziative in atto da parte del Governo per giungere ad una riforma dell'informazione sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla stampa, la Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge, che sono approvati con emendamenti del relatore Merli e dei deputati Serrentino e Triva.

Sono poi accolti dal Governo i seguenti ordini del giorno:

La Commissione affari interni della Camera,

impegna il Governo

affinché nella Commissione prevista dall'articolo 7 del presente provvedimento, istituita presso i servizi informazioni e proprietà let-

teraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri, vengano rappresentati esperti dell'editoria (FIEG), delle agenzie, della Federazione della stampa, dell'ordine dei giornalisti, dell'Unione stampa periodica italiana, degli industriali della carta (AISCT) e delle Confederazioni sindacali dei lavoratori.

(0/3776/1/2)

« MERLI ».

La Commissione affari interni della Camera,

in ordine all'ultimo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a sentire la Commissione esteri della Camera per conoscere il parere in ordine alle condizioni e modalità cui deve essere subordinata la concessione di contributi ai giornali in lingua italiana in paesi stranieri;

a sentire inoltre gli organi rappresentativi a carattere nazionale dell'emigrazione italiana all'estero non appena il Parlamento ne avrà deliberato la costituzione.

(0/3776/2/2)

« BATTINO-VITTORELLI ».

La Commissione affari interni della Camera,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei provvedimenti generali per l'editoria a tenere in particolare evidenza la situazione finanziaria delle agenzie di stampa che abbiano carattere quotidiano da oltre due anni, che siano dirette da giornalisti professionisti e che abbiano abbonamenti di giornali quotidiani.

(0/3776/3/2)

« MERLI, BAGHINO, ZOLLA, SERRENTINO, TRIVA, BATTINO-VITTORELLI ».

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono i deputati Dulbecco, Zolla e Battino-Vittorelli e il Presidente Cariglia.

Il deputato Serrentino preannuncia l'astensione del gruppo liberale.

Al termine della seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della V, della VIII, della XII e della XIII Commissione) (3773). (Discussione e approvazione).

Dopo relazione favorevole del deputato Maggioni, il deputato Triva, premessa la

necessità di un dibattito in Commissione sui problemi generali della cinematografia, sottopone all'attenzione del Ministro il trattamento riservato ai lungometraggi con attestazione di qualità rispetto alla programmazione obbligatoria, nonché le incongruenze esistenti nella erogazione dei premi per i cortometraggi.

Conclude chiedendo delucidazioni sull'articolo 20 e riservandosi, quindi, di chiarire l'atteggiamento del gruppo comunista sul provvedimento.

Il Ministro Sarti, nel dichiararsi disponibile ad un dibattito in Commissione sui problemi di fondo della cinematografia e in genere su tutto quanto attiene al suo Ministero, preannuncia la presentazione di un provvedimento per la abolizione della censura amministrativa e fornisce quindi assicurazioni al deputato Triva sui problemi da questi sollevati.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge, che sono approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato con l'astensione del gruppo comunista.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Proposte di legge:

Bianco: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (3391);

Maggioni ed altri: Norme per la sistemazione dei coadiutori giudiziari (2779);

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 27 febbraio scorso la Commissione aveva deliberato all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge. Pur essendo pervenuto l'assenso dei rappresentanti di tutti i gruppi, la richiesta non ha ancora avuto corso non essendo stato espresso il parere delle Commissioni V e I, la quale, anzi, ha sollecitato la

redazione di un testo unificato. Nella seduta del 16 aprile scorso è stato allora deciso di deferire ad un Comitato ristretto, presieduto dal deputato Patriarca, l'esame preventivo dei due progetti di legge.

Il deputato Patriarca dichiara che il Comitato ristretto ha deciso all'unanimità di non procedere alla redazione di un testo unificato e di proporre che la proposta di legge n. 3391 sia adottata come testo base.

La Commissione accoglie all'unanimità la proposta del relatore, dando mandato al Presidente di sollecitare l'espressione del parere della I e della V Commissione, per procedere quindi alla discussione in sede legislativa.

Proposte di legge:

Cariglia e Reggiani: *Trattamento economico spettante ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali nonché dell'avvocatura dello Stato (3502);*

Aliverti ed altri: *Disciplina del trattamento economico dei magistrati ordinari e militari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi, e degli avvocati e procuratori dello Stato (3504);*

Massari: *Disciplina del trattamento economico della magistratura, dei magistrati amministrativi regionali e del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 329, nonché modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 (3601);*

(Parere della I e della V Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del Presidente, l'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Disegno di legge:

Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (*Parere della I e della V Commissione*) (3660).

(Discussione e approvazione).

Dopo la relazione favorevole del deputato Lospinoso Severini, con cui concorda il rap-

presentante del Governo, si passa alla discussione degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento del relatore, in ordine al quale il sottosegretario Dell'Andro si rimette alla Commissione, sostitutivo dell'ultimo comma con il seguente:

« Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni fino a quando non possa provvedersi diversamente ».

Il deputato Felisetti dà quindi ragione di un emendamento all'articolo 2, tendente a stabilire che in caso di mancanza o di assenza del personale direttivo il personale di concetto ne possa temporaneamente esercitare le attribuzioni.

Il deputato Pietro Riccio si dichiara favorevole all'emendamento Felisetti, mentre il Presidente Misasi manifesta su di esso delle perplessità.

Il deputato Cittadini propone di sostituire, al primo comma, le parole « e redige i relativi verbali » con le altre: « redige e sottoscrive i relativi verbali ».

Il relatore Lospinoso Severini non accetta l'emendamento Felisetti ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cittadini.

Il sottosegretario Dell'Andro esprime parere contrario sull'emendamento Felisetti e si rimette alla Commissione per l'emendamento Cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Felisetti ed approva l'emendamento Cittadini nonché l'articolo 2 nel testo modificato.

Con un analogo emendamento Cittadini, al secondo comma, è quindi approvato anche l'articolo 3.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno e proposte di legge:

Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (3574);

Maggioni: *Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari (722);*

Querci ed altri: *Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari (1112);*

Mancini Vincenzo: *Riconoscimento del servizio di aiutante ufficiale giudiziario nel ruolo di ufficiale giudiziario (Parere della I e della V Commissione) (2087);*

Becciu ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2202).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Patriarca, riassunti i termini del precedente dibattito, dichiara che le divergenze di opinioni registrate nell'ambito delle categorie interessate si sono riprodotte anche nell'ambito del Comitato ristretto, che non è pertanto pervenuto a soluzioni concordi. Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge senza modifiche, salva la necessità di procedere successivamente ad una riforma organica in questo settore.

Si passa quindi all'articolo 1 del disegno di legge, prescelto come testo base per la discussione.

Il deputato Coccia rileva che il provvedimento in discussione riveste notevole importanza per il concreto funzionamento degli uffici giudiziari.

Soltanto in Italia ed in Francia, tra i paesi europei, permane la strana configurazione attuale del rapporto di servizio degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, che unisce elementi propri del pubblico impiego ad altri di carattere privatistico, tra cui alcuni propri del contratto di appalto. Tale situazione ha creato progressivamente uno stato di tensione, unitamente alla giusta rivendicazione degli aiutanti ufficiali giudiziari, chiamati a svolgere funzioni del tutto simili a quelle degli ufficiali giudiziari, per l'unificazione dei due ruoli.

Si è venuta nel frattempo a creare una terza categoria di operatori, incaricati dagli ufficiali giudiziari, attraverso forme privatistiche, di collaborare allo smaltimento del crescente lavoro degli uffici: gli amanuensi. Il malcontento di costoro per l'esiguità del trattamento economico si è progressivamente indirizzato verso il Governo, sostanziandosi nella rivendicazione di un inquadramento nell'ambito dell'amministrazione statale.

In tale situazione il gruppo comunista aveva ripetutamente sollecitato l'adozione in via di urgenza di un provvedimento volto ad inserire gli amanuensi nell'ambito del pubblico impiego, senza alcun pregiudizio per la riforma dell'ordinamento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, da operare nella prospettiva dell'unificazione dei due ruoli.

Il disegno di legge in discussione, invece, in primo luogo non regola la posizione

degli amanuensi riconducendola al modello tipico del pubblico impiego, bensì adotta una soluzione intermedia analoga a quella esistente per gli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari. Inoltre, esso reca modifiche all'attuale normativa, tendenti ad allargare il solco esistente tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, addossando a questi ultimi i compiti più gravosi e creando motivi di ulteriore tensione e di pregiudizio per la successiva adozione della soluzione di fondo delineata anche dalla proposta di legge n. 1112, sulla quale il gruppo comunista ribadisce il suo orientamento favorevole.

Conclude preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti, tendenti a correggere le disposizioni del disegno di legge e ad adeguarlo almeno in parte alle esigenze sopra prospettate.

Il deputato Lospinoso Severini concorda sulla necessità di una più vasta ed organica riforma del settore, che porti al superamento dell'attuale anomala configurazione del rapporto di servizio degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Il disegno di legge tende ad inserire gli amanuensi, nel frattempo, nell'amministrazione statale; il che non può operarsi senza definire i compiti di tale categoria e conseguentemente ristrutturare le funzioni delle altre due. Bisogna anzi rilevare che, a parte l'eccezione recata dalla recente legge sui protesti cambiari, il disegno di legge innova al regime attuale, conferendo agli aiutanti ufficiali giudiziari l'esclusiva titolarità di alcune funzioni.

Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, che realizza nell'immediato un delicato equilibrio tra le varie istanze del settore, nell'impegno comune, del Parlamento e del Governo, di procedere al più presto ad un'organica riforma dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

Il deputato Coccia presenta un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, tendente ad unificare il ruolo degli ufficiali giudiziari con quello degli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali assumerebbero la qualifica di ufficiali giudiziari aggiunti, e recante l'istituzione di un ruolo dei coadiutori addetti agli uffici giudiziari.

Il deputato Felisetti si associa all'emendamento Coccia.

Il Presidente avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Coccia-Felisetti, questo dovrà essere sottoposto, per il prescritto parere, alle Commissioni I e V.

Il deputato Cittadini insiste sull'emendamento Coccia-Felisetti, sottolineando come esso distingua le qualifiche e le funzioni degli ufficiali giudiziari e degli ufficiali giudiziari aggiunti, e rechi una adeguata collocazione dei coadiutori giudiziari.

Il relatore Patriarca osserva che nel presente dibattito si sono delineate delle posizioni relative alla riforma organica da tutti auspicata, ma che non può essere frettolosamente anticipata, anche se è comune l'orientamento tendente a superare l'attuale ibrida configurazione del rapporto di servizio degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari. Non accetta pertanto l'emendamento Coccia-Felisetti.

Il sottosegretario Dell'Andro esprime parere contrario sull'emendamento, che contrasta con i principi generali, secondo i quali ad un ruolo unificato si accede in base a requisiti comuni, e non differenziati per le diverse qualifiche. Osserva altresì che la denominazione di « aggiunto » lascia presumere l'unificazione, e non la distinzione, delle funzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Coccia-Felisetti ed approva gli articoli 1 e 2 con modifiche meramente formali. Passa quindi all'articolo 3.

Il deputato Coccia presenta tre emendamenti, tendenti, rispettivamente, a prevedere un esame-colloquio anziché il concorso per esami, ad estendere al cinquanta per cento la riserva prevista per un quinto dei posti annualmente disponibili, ed a richiedere, per l'ammissione al concorso, il servizio senza demerito, anziché la qualifica di ottimo, per l'ultimo quinquennio.

Il relatore Patriarca non accetta il primo ed il terzo emendamento, dichiarandosi favorevole al secondo.

Il sottosegretario Dell'Andro manifesta parere contrario a tutti e tre gli emendamenti.

La Commissione respinge il primo ed il terzo emendamento ed approva l'articolo 3 con il secondo emendamento Coccia.

Il deputato Coccia propone di sopprimere l'articolo 4.

Il deputato Cittadini concorda, rilevando che l'articolo 4 reca un inutile aggravio di spesa.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario alla soppressione dell'articolo 4, che è approvato senza modifiche.

Il deputato Coccia propone la soppressione dell'articolo 5, che addossa agli aiutanti ufficiali giudiziari i compiti più gravosi, recando una alterazione all'attuale ripartizione dei compiti tra ufficiali ed aiutanti ufficiali

giudiziari, con il rischio di produrre gravi conseguenze.

Il deputato Felisetti si associa all'emendamento Coccia.

Il relatore Patriarca si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo 5, che distingue le funzioni delle due categorie conferendo perciò agli aiutanti ufficiali giudiziari una autonomia maggiore di quella attualmente prevista.

Il sottosegretario Dell'Andro concorda con il relatore.

Il deputato Cittadini si dichiara favorevole all'emendamento Coccia-Felisetti.

Il Presidente Misasi manifesta perplessità sulle considerazioni espresse dal deputato Coccia.

Il deputato Lospinoso Severini si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo 5.

Il deputato di Nardo dichiara che voterà contro l'articolo 5, che renderebbe pregiudizio alla adozione di eque soluzioni nell'ambito della futura riforma organica.

La Commissione delibera quindi la soppressione dell'articolo 5.

Su richiesta del relatore Patriarca, il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,10).

Si passa all'articolo 6.

Il deputato Manco fa proprio un emendamento Coccia-Felisetti, ritirato dai presentatori, tendente a precisare, nel nuovo testo dell'articolo 173 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, che i coadiutori operano sotto la direzione dell'ufficiale giudiziario dirigente.

La Commissione respinge l'emendamento Manco, non accettato dal relatore né dal Governo, ed approva senza modifiche gli articoli 6 e 7.

Si passa all'articolo 8.

Respinto un emendamento Coccia, non accettato dal relatore e dal Governo, sostitutivo, al primo comma, della parola « cinquanta » con la parola « cento », anche l'articolo 8 è approvato senza modifiche.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario su di un emendamento Coccia-Felisetti all'articolo 9, tendente ad esentare da ogni tributo, diverso dall'ordinaria tassa del dieci per cento, l'indennità di trasferta e di accesso.

Il relatore Patriarca ed il sottosegretario Dell'Andro non accettano l'emendamento, che è respinto. L'articolo 9 viene quindi approvato senza modifiche.

Il deputato Felisetti dà ragione di un articolo aggiuntivo 9-bis, che prevede un anticipo del rimborso delle spese sostenute dagli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari per lo svolgimento delle loro funzioni.

Il deputato Perantuono si associa all'articolo aggiuntivo Felisetti.

Il Presidente avverte che, in caso di approvazione, l'articolo aggiuntivo 9-bis dovrà essere trasmesso, per il prescritto parere, alla V Commissione.

Il deputato Lospinoso Severini invita i presentatori a ritirare l'articolo 9-bis, al quale, invece, il deputato di Nardo si dichiara favorevole.

Il deputato Pennacchini sottolinea l'urgenza del provvedimento, che induce a non ritardarne l'iter. Rileva tuttavia che le disposizioni in discussione presentano profili anacronistici, soprattutto se si considera che l'articolo 9 determina in quaranta lire a chilometro, con un minimo di trecento lire, l'indennità di trasferta, i cui livelli sarebbero forse accettabili se dovessero essere riferiti al singolo atto, anziché comprensivi delle spese incontrate per una pluralità di atti compiuti con un unico spostamento.

Il relatore Patriarca non accetta l'articolo 9-bis, precisando che l'articolo 9 va interpretato nel senso che l'indennità di trasferta è unica, a prescindere dal numero degli atti eseguiti.

Il sottosegretario Dell'Andro concorda.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 9-bis. Respinge quindi un articolo aggiuntivo Coccia-Felisetti 9-ter, non accettato dal relatore né dal Governo, recante un'indennità integrativa per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'articolo 10 è successivamente approvato senza modifiche.

Il relatore ed il rappresentante del Governo non accettano un emendamento Coccia-Felisetti soppressivo dell'articolo 11.

La Commissione approva quindi senza modifiche gli articoli 11, 12 e 13.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato, con l'assorbimento delle proposte di legge n. 722, 1112, 2087 e 2202.

Proposta di legge:

D'Arezzo e Speranza: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (*Parere della VI e della XII Commissione*) (2438).

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Il Presidente, constatata l'assenza del relatore Castelli, impegnato in una diversa sede

parlamentare, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo a favore dell'Associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale» di Milano (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3697).

(*Rinvio della discussione*).

Il relatore Pennacchini fa presente che nella seduta del 14 maggio scorso il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha rinviato l'esame del provvedimento in discussione, assieme a quello di numerosi altri progetti di legge recanti contributi statali.

Poiché nella seduta odierna non potrebbe dunque procedersi all'approvazione del disegno di legge, propone di rinviarne la discussione ad altra seduta.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Seduta antimeridiana.

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri e per il turismo e lo spettacolo, Drago.

Disegno di legge:

Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (2848-B).

Su proposta del relatore Orsini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) (3772).

Il Presidente Tarabini, dopo aver illustrato analiticamente il disegno di legge, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Bartolini si associa alla proposta del relatore, esprimendo per altro alcune riserve nel merito del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'editoria (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (3776).

Il Presidente Tarabini illustra analiticamente il disegno di legge e, pur esprimendo talune riserve nel merito, propone di esprimere parere favorevole.

Su richiesta del deputato Altissimo, l'esame del disegno di legge è rimesso in Commissione plenaria.

Disegno di legge:

Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (3753).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Proposta di legge:

Castellucci: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) (52-B).

Su proposta del relatore Orsini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla modifica approvata dal Senato.

Proposta di legge:

Senatori Albertini e Cengarle: Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (3755).

Il Presidente Tarabini in sostituzione del relatore Gargano riferisce favorevolmente sulla proposta di legge.

Il Sottosegretario per il tesoro Fabbri rileva che vi è qualche perplessità sulla entità della percentuale di cui all'articolo 2.

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera quindi di esprimere

parere favorevole alla proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Disegno di legge:

Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 (*Parere alla III Commissione*) (3620).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, e con il consenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito in data 21 maggio 1975.

Proposte di legge:

Bortolani ed altri; Bardelli ed altri; Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (*Testo unificato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (*Parere alla XI Commissione, competente in sede legislativa*) (3235-2208-B).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, e con il consenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

Proposta di legge:

Senatori Terracini e Pieraccini: Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (2251).

Su proposta del Presidente Tarabini e con il consenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge, a condizione che si provveda ad aggiornare l'indicazione di copertura in rapporto all'onere relativo all'anno finanziario 1975. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2: « All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede quanto a lire 20 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'an-

no 1974 e quanto a lire 20 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno 1975 ».

Disegno di legge:

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (3796).

Su proposta del Presidente Tarabini e con il consenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Modifici alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (3773).

Su proposta del Presidente Tarabini, che esprime peraltro riserve nel merito, e con il consenso del Tesoro, la Commissione delibera che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 12,10. — *Presidenza del Vicepresidente* MOLÈ. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri.

Disegno di legge:

Concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire cinquanta miliardi, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I Commissione*) (3781). (*Discussione e approvazione*).

Il relatore Tarabini riferisce favorevolmente sul disegno di legge nel testo approvato dal Senato, che autorizza la concessione alla Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di 50 miliardi di lire per l'esecuzione di programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 50 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, avvertendo che la Commissione affari costituzionali ha espresso.

in data odierna, parere favorevole al provvedimento.

Il deputato Lizzero, intervenendo nella discussione sulle linee generali, lamenta il ritardo ormai decennale con cui viene approvato il provvedimento in esame rispetto agli impegni assunti dal Governo, nonché l'insufficienza del contributo, nonostante l'aumento approvato dal Senato, che ha anche opportunamente ricordato l'utilizzazione delle somme ad una intesa programmatica Stato-regione. Preannuncia, pertanto, l'astensione del gruppo comunista dalla votazione, qualora non vengano approvati gli emendamenti da lui presentati e intesi a raddoppiare l'entità del contributo.

Il deputato Ceccherini sottolinea l'urgenza del disegno di legge in relazione ai programmi regionali in corso di realizzazione in materia di assistenza sanitaria, trasporti pubblici, edilizia popolare ed agricoltura.

Il relatore Tarabini, dopo aver raccomandato alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, si rimette al Governo per il parere sugli emendamenti.

Il Sottosegretario per il tesoro Fabbri si associa alle considerazioni del relatore ed esprime parere contrario sugli emendamenti presentati, in quanto privi di copertura finanziaria.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge, avendo respinto gli emendamenti proposti dal deputato Lizzero.

Il disegno di legge viene successivamente votato a scrutinio segreto, con l'astensione del gruppo comunista, ed approvato nel testo trasmesso dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

Seduta pomeridiana

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* TARABINI. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) (3777).

Su proposta del Presidente Tarabini e con l'assenso del Tesoro la Commissione deli-

bera a maggioranza di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) (3778).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Orsini, e con l'assenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Stanzamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) (3779).

Su proposta del Presidente Tarabini e con l'assenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'editoria (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (3776).

Dopo che il deputato Baslini ha dichiarato che il gruppo liberale ritira la richiesta di rimessione dell'esame in Commissione plenaria, su proposta del Presidente Tarabini e con l'assenso del Tesoro la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Storchi ed altri: Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso (*Parere alla VIII Commissione*) (3214).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Orsini, e con l'assenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che all'articolo 2, recante la norma di copertura finanziaria, si faccia riferimento al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 (anziché al capitolo n. 3523 come erroneamente indicato nel testo della proposta di legge).

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288);

Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (*Urgenza*) (1266);

Erminero ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (1578);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (795);

Consiglio regionale del Veneto: Credito agevolato al commercio (2227);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Credito agevolato al settore commerciale (2279);

Consiglio regionale della Basilicata: Credito agevolato al commercio (2309);

Consiglio regionale delle Marche: Credito agevolato al commercio (2311);

Consiglio regionale del Lazio: Credito agevolato al commercio (2644);

Consiglio regionale della Campania: Credito agevolato al commercio (2386);

Consiglio regionale del Piemonte: Credito agevolato al settore commerciale (2681);

Consiglio regionale della Puglia: Credito agevolato al commercio (2770);

Consiglio regionale della Toscana: Credito agevolato al settore commerciale (2370);

Consiglio regionale dell'Umbria: Credito agevolato al settore commerciale (2377);

Consiglio regionale della Lombardia: Credito agevolato al commercio (2243);

Consiglio regionale d'Abruzzo: Credito agevolato al commercio (2680);

Consiglio regionale del Molise: Credito agevolato al settore commerciale (3258).

(*Parere alla XII Commissione*).

Il Presidente Tarabini illustra l'emendamento trasmesso in data odierna dalla Commissione di merito all'articolo 6 del testo unificato, rilevando che lo stesso risulta privo di copertura finanziaria.

Il deputato Bernini è favorevole all'emendamento.

Su proposta del Sottosegretario per il tesoro Fabbri, cui aderisce il Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere contrario all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito e insieme di rivedere il precedente parere deliberato il 20 maggio scorso nel senso di esprimere parere favorevole al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito in data 15 maggio 1975 a condizione che gli stanziamenti siano contenuti complessivamente nel limite di 5 miliardi per il 1975 e 10 miliardi per nove anni a partire dal 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per lo stesso anno (con prelievo dall'accantonamento relativo all'Artigiancassa). La Commissione di merito provvederà al riparto dello stanziamento tra fondo per il finanziamento delle agevolazioni e fondo centrale di garanzia.

(La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle 18).

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa) (3772).

Dopo che il relatore presso la Commissione lavoro, onorevole Vincenzo Mancini, e il Presidente della stessa Commissione onorevole Zanibelli hanno illustrato gli emendamenti trasmessi in data odierna dalla Commissione di merito e dopo interventi dei deputati Pochetti, Giovanardi e Orsini, del Presidente Tarabini e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri, su proposta del Presidente Tarabini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole solo sugli emendamenti Bianchi all'articolo 3, Giovanardi all'articolo 4 (contrario il tesoro), Bianchi agli articoli 7, 9 e 10, del Governo all'articolo 12, de Vidovich all'articolo 16 (contrario il tesoro), Bianchi all'articolo 21, Sgarbi Bompani Luciana all'articolo 22, Bianchi all'articolo 24 (contrario il tesoro all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma), Bianchi agli articoli 29, 30 e 15 (contrario per gli emendamenti all'articolo 15 il tesoro), nonché agli articoli aggiuntivi Sgarbi Bompani Luciana, Ballarin, Biamonte e Bianchi (contrario il tesoro agli articoli aggiuntivi Biamonte e Bianchi).

La Commissione suggerisce altresì alla Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 19 un comma del seguente tenore: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Disegno e proposta di legge:

Soppressione dell'Ente « Gioventù italiana » e sistemazione del personale dipendente (2250);

Concas ed altri: Soppressione dell'Ente « Gioventù italiana » e trasferimento delle attività del patrimonio e del personale alle regioni (2628); (Parere alla I Commissione).

Su proposta del Presidente La Loggia, la Commissione dichiara che nulla osta all'ulteriore iter dei provvedimenti, nel nuovo testo unificato.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'editoria (Parere alla II Commissione) (3776).

Su proposta del relatore Rende, la Commissione dichiara che nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento.

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (Parere alla XIII Commissione) (3772).

Su proposta del relatore Spinelli, dopo interventi del deputato Vespignani (che si sofferma sulla questione dei limiti di reddito ai fini della corresponsione di determinati benefici, sulla questione delle ritenute sugli arretrati di pensione e di assegni familiari e sulla tassazione degli assegni familiari percepiti dai lavoratori autonomi), del deputato Terraroli (che ricorda gli impegni presi dalla Commissione e dal Governo in materia di cumulabilità della pensione sociale con le pensioni di vedova di guerra e di vedova di invalido di guerra), del deputato Raffaelli (che solleva le questioni connesse alla reversibilità nei casi di sopravvenuta inabilità o nullatenenza), del Presidente La Loggia (che riassume lo stato della discussione), del Sottosegretario Galli (che si impegna a riferire in giornata al Ministro sulle questioni sollevate), la Commissione adotta il seguente parere:

« La Commissione si è soffermata, per quanto di propria competenza, sia sulle questioni relative ai limiti di reddito stabiliti ai fini del godimento di particolari benefici, sia su talune questioni connesse al trattamento fiscale degli arretrati di pensione e di assegni familiari ed osserva:

a) per quanto concerne i limiti di reddito, le recenti modifiche legislative, dell'agosto scorso, in materia di detrazione d'impo-

sta sul reddito delle persone fisiche, hanno portato, in termini d'imponibile, per una famiglia con due lavoratori o pensionati, il limite di non assoggettamento a lire 1.560.000. A tale livello deve pertanto essere portato il tetto che gli articoli 3, 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, fissano in lire 1.320.000. Analoga osservazione vale per l'elevamento del limite di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) per quanto concerne la questione delle ritenute fiscali praticate sulle corresponsioni degli arretrati di pensione e di assegni familiari, soggetti a tassazione separata, occorre distinguere due ipotesi: per gli arretrati relativi a diritti maturati a tutto il 31 dicembre 1973, occorre, agganciandosi alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, stabilire che gli arretrati di pensione o di assegni familiari (non soggetti a complementare a tutto il 31 dicembre 1973) non sono tassabili. Per l'ipotesi degli arretrati relativi a diritti maturati posteriormente al 31 dicembre 1973, occorre stabilirne la tassabilità solo per la parte che eccede il *quantum* di detrazione che sarebbe spettata ai soggetti percipienti, ove la corresponsione della pensione o degli assegni familiari fosse avvenuta tempestivamente;

c) per quanto concerne gli assegni familiari percepiti dai lavoratori autonomi, occorre equipararne il trattamento fiscale a quello vigente per gli assegni familiari percepiti dai lavoratori dipendenti.

Si ricorda inoltre che, in materia di non cumulabilità delle pensioni sociali, la VI Commissione finanze e tesoro, all'unanimità, presentò nella seduta del 23 gennaio 1975, in sede di discussione del provvedimento n. 3354 concernente le pensioni di guerra, un ordine del giorno accolto dal Governo, in cui si impegnava il Governo stesso a predisporre i mezzi necessari alla revisione del trattamento delle vedove di guerra e delle vedove degli invalidi di guerra con particolare riferimento alla cumulabilità di tali trattamenti con la pensione sociale. L'ordine del giorno medesimo traduceva un emendamento tendente a stabilire, in deroga alle disposizioni contemplate dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, la cumulabilità della pensione sociale con la pensione di vedova di guerra e con le pensioni indirette e dirette dalla VIII

alla I categoria senza assegni di superinvaldità ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Galli.

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL GOVERNO IL 15 MAGGIO 1975 SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'AZIENDA DEI MONOPOLI DI STATO.

Il deputato Cesaroni interviene ampiamente sulle comunicazioni del Governo e, pur dando atto della vastità dei problemi trattati, ribadisce che le comunicazioni sono avvenute con ritardo e confermano la eccezionale gravità della situazione dell'azienda dei monopoli, della sua capacità produttiva, della sua influenza sul mercato, della debolezza nell'affrontare la concorrenza straniera. Richiama e sottolinea la gravità dei dati emergenti in materia di importazione ed esportazione di tabacco, le questioni connesse all'affievolimento della occupazione, le cui cause non possono rinvenirsi certo nei meccanismi contabili. La vera causa della crisi è la politica che ha gestito il settore e che ha teso a creare spazi sempre più ampi all'iniziativa privata e alla concorrenza estera. Richiama le richieste più volte avanzate dal gruppo comunista in materia produttiva e occupazionale e sollecita l'attuazione degli impegni in materia di investimenti. Le ipotesi di riforma e ristrutturazione avanzate dal Governo sono vaghe e imprecise. Il gruppo comunista è contrario alle ipotesi di *holding* e al doppio regime per i rapporti di lavoro (pubblicistico per i già occupati e privatistico per i nuovi assunti). L'azienda deve rimanere una azienda di Stato e ciò non contrasta con le esigenze di concorrenzialità e produttività. Occorre por mente ad una gestione che sia unitaria soprattutto nella capacità di valutare unitariamente l'intero ciclo, dalla coltivazione al commercio estero, che combatta i fenomeni speculativi di intermediazione e instauri un corretto rapporto con coltivatori e rivenditori.

Il deputato Spinelli sottolinea il ritardo della discussione odierna rispetto alle scadenze ormai prossime del 1° gennaio 1976, rese più gravi dalla situazione economica e produttiva dell'impresa. Sotto il profilo produt-

tivo, è necessario por mente all'urgenza del potenziamento degli organici e di nuove e accelerate assunzioni e battere, abolendo gli appalti, l'intermediazione speculativa. La ristrutturazione va concepita in termini unitari come controllo efficace dell'intero ciclo produttivo e di mercato. L'azienda deve rimanere una azienda di Stato e, quanto al personale, sono pericolosissime le ipotesi di un trattamento diversificato da un lato per i vecchi occupati e dall'altro per i nuovi assunti.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del deputato Santagati, il Presidente La Loggia rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 17,30. — *Presidenza del Vicepresidente* TERRAROLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Disegno di legge:

Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 (*Parere alla XII Commissione*) (3778).

Il deputato Vincenzi, in sostituzione del relatore Rende, illustra il disegno di legge e raccomanda l'espressione del parere favorevole.

Il deputato Giovannini dichiara la contrarietà del gruppo comunista al provvedimento. Le finalità della legge che viene rifinanziata, infatti, non sono mai state realizzate né esistono i presupposti per la loro realizzazione. La disciplina della materia è assai confusa ed esige un riordinamento radicale. Manifesta l'avviso che le agevolazioni tributarie richiamate al primo comma dell'articolo 1 vadano precisate con il rinvio all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Galli raccomanda l'espressione del parere favorevole.

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione, a maggioranza, adotta la seguente decisione:

« La Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, suggerendo alla Commissione di merito di precisare all'articolo 1, in relazione alle agevolazioni tributarie " vigenti ",

che si tratta dei benefici previsti dall'articolo 39 e dal primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* GUADALUPI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, RADI.

Disegno e proposte di legge:

Nuove norme per il servizio di leva (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*) (3745);

Maggioni ed altri: Estensione ai giovani coniugati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei benefici di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (154);

Boldrini ed altri: Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina (*Parere della IV e della V Commissione*) (663);

Bodrito ed altri: Nuove norme sul servizio di leva (1335);

Tremaglia ed altri: Modifica degli articoli 44 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per consentire la chiamata alle armi al diciottesimo anno di età (1827);

Servadei e Fagone: Riduzione a 12 mesi della ferma di leva per tutti i militari (1973);

Birindelli: Norme sul servizio di leva (1992);

Strazzi ed altri: Dispensa dalla ferma di leva per i giovani coniugati (2723).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri si è esaurita la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Il relatore Vaghi informa preliminarmente che, a seguito del parere reso dalla Commissione istruzione, egli presenterà un ordine del giorno che riflette le osservazioni contenute nello stesso. Ringrazia gli oratori intervenuti nel dibattito per il contributo prezioso portato all'approfondimento di un tema di tanta rilevanza. A coloro che hanno espresso delle riserve, ricorda che il provvedimento

non è perfetto né tantomeno intende essere la panacea di tutti i mali che affliggono le Forze armate. Questa riforma è a suo dire strumento per la realizzazione di altre, ed a questo fine risulteranno assai utili gli indirizzi emersi nel dibattito. Nel replicare brevemente agli interrogativi sollevati negli interventi di ieri, ribadisce i punti qualificanti della nuova normativa, di cui ritiene opportuno sottolineare i numerosi e sostanziosi momenti di innovazione anziché rilevarne le inevitabili e, a suo avviso, non gravi lacune; e rileva che un primo passo in avanti viene oggi compiuto proprio in direzione della auspicata ristrutturazione globale delle Forze armate. Dopo aver espresso apprezzamento per il sincero spirito dimostrato da tutti i gruppi in questo approccio al necessario processo di rinnovamento, auspica l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Radi ringrazia il relatore e gli oratori intervenuti a nome del Ministro, trattenuto all'estero da improrogabili impegni di Governo. Si sofferma su talune questioni di fondo sollevate nel dibattito, rilevando che l'accusa di settorialità va respinta in quanto il provvedimento si poneva fini limitati, urgenti e finalizzati al prosieguo del processo di ristrutturazione delle Forze armate in corso. Assicura che il Ministero procederà sollecitamente alla predisposizione di un testo coordinato sull'intera materia, che ne permetta anche ai non addetti ai lavori una agevole lettura.

Informa che il Ministero è altresì impegnato nel miglioramento delle condizioni di vita dei militari di leva, il cui parere viene ascoltato. Rimangono aperti i problemi di attuazione delle riforme da più parti invocate nel dibattito, ma assicura che lo stadio di definizione dei provvedimenti in questione è avanzato. Le modifiche apportate dal Senato hanno a suo avviso migliorato il testo governativo in punti di grande rilievo, e dà atto della collaborazione aperta dalle forze politiche in questa opera migliorativa. Non ritiene però che gli emendamenti proposti in questa sede produrrebbero effetti capaci di compensare il ritardo che determinerebbe un riesame da parte del Senato. Talune proposte, quale quella dell'onorevole Birindelli di una ferma differenziata, appaiono estranee al nostro tessuto costituzionale: ribadisce che il Governo non pensa minimamente a reparti composti esclusivamente da volontari. Non esiste a suo avviso la possibilità di accogliere la richiesta di esonero per gli ammogliati senza prole, che si presterebbe a facili abusi. Altri rilievi,

pur fondati, mal si adattano ad essere inseriti in un testo di legge, potendo essere meglio disciplinati in sede di regolamenti di attuazione. Conclude ricordando che con la riduzione della ferma di leva l'Italia si pone alla avanguardia tra i paesi occidentali.

Il Presidente passa all'esame degli articoli.

La Commissione approva nel testo del Senato gli articoli 1, 2 e 3, ai quali non sono stati presentati emendamenti, e l'articolo 4, avendo respinto due emendamenti a firma Angelini ed altri ad esso presentati. Approva quindi, sempre nel testo del Senato, l'articolo 5 — al quale non sono stati presentati emendamenti —, l'articolo 6 — dopo aver respinto un emendamento Angelini ed altri — e l'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti. Respinti quindi due emendamenti Angelini ed altri riferiti rispettivamente agli articoli 8 e 9, approva gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nel testo del Senato.

Approva quindi l'articolo 14, sul quale è stato respinto un emendamento Angelini ed altri, e gli articoli 15, 16 e 17, ai quali non sono riferiti emendamenti.

Il deputato Allocca ritira un emendamento all'articolo 18 — che viene poi approvato nel testo del Senato — avvertendo che ne trasferirà il contenuto in un ordine del giorno.

La Commissione approva quindi l'articolo 19, avendo respinto un emendamento Angelini ed altri ad esso riferito, e gli articoli 20 e 21, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Armani ritira un emendamento all'articolo 22, dichiarando che ne trasferirà il contenuto in un ordine del giorno. Vengono respinti due emendamenti Angelini ed altri e due a firma Orlando riferiti all'articolo 22, che viene poi approvato nel testo del Senato. Gli articoli 23, senza emendamenti, e 24, al quale sono stati presentati emendamenti dai deputati Angelini ed altri e Orlando, sono approvati nel testo del Senato. Così l'articolo 25, in riferimento al quale è respinto un emendamento Orlando, e gli articoli 26 e 27, ai quali non sono riferiti emendamenti.

Il deputato Angelini ritira due suoi emendamenti riferiti agli articoli 28 e 30; ne trasferirà il contenuto in un ordine del giorno.

La Commissione approva quindi gli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 — avendo il deputato Angelini ritirato un emendamento ad esso riferito — 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del provvedimento nel testo licenziato dal Senato; approva, infine, la tabella finale.

Il Presidente avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Commissione difesa della Camera dei Deputati,

in sede di approvazione del disegno di legge « nuove norme sulla leva »,

raccomanda al Ministro della difesa

l'emanazione di disposizioni per la concessione di una licenza straordinaria ai giovani in servizio di leva candidati nelle elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

La Commissione ritiene inoltre necessaria l'emanazione di precise disposizioni perché i giovani eletti nei consigli comunali, provinciali e regionali vengano posti in condizione di svolgere il loro mandato, assegnandoli al reparto militare più vicino al centro dove ha sede il consiglio di cui fanno parte; e perché ai giovani militari eletti alle cariche di sindaco, presidente provinciale, presidente regionale e di assessore comunale, provinciale e regionale si applichino le norme in vigore per i lavoratori chiamati a cariche elettive.

(0/3745/1/7)

BANDIERA.

La Commissione difesa della Camera dei Deputati,

presa visione delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla VIII Commissione Istruzione sul disegno di legge n. 3745 recante « nuove norme per il servizio di leva »,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di far fruire degli stessi benefici di cui ai punti *d)* e *e)* dell'articolo 19, gli studenti che frequentano corsi universitari riconosciuti e non previsti dall'articolo quale ad esempio i corsi biennali di perfezionamento della scuola normale superiore di Pisa per laureati;

impegna altresì il Governo

a considerare l'opportunità di far godere i benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 20 agli studenti che frequentano i corsi di completamento dell'istruzione professionale e i corsi integrativi istituiti presso i licei artistici e gli istituti magistrati di cui alle vigenti norme di leggi.

(0/3745/2/7)

« VAGHI ».

« La Commissione difesa della Camera.

considerato che la riduzione della ferma di leva, accogliendo una esigenza profondamente sentita, deve segnare l'avvio di una

politica per riordinare in senso moderno e democratico il servizio militare obbligatorio;

ribadita l'urgenza di far cadere definitivamente impostazioni discriminatorie ed autoritarie che hanno colpito i giovani di leva ed i militari democratici turbando profondamente le forze armate,

invita il Governo:

1) a dare attuazione alla revisione del regolamento di disciplina ed a presentare al più presto al Parlamento il testo delle norme predisposte dalla amministrazione militare;

2) a sollecitare le autorità militari territoriali a prendere in esame, in contatto con i governi e le assemblee regionali, le questioni riguardanti la maggiore efficienza della sanità militare, il miglioramento delle strutture e dei servizi di caserma e di reparto, l'organizzazione del tempo libero, delle attività culturali e ricreative;

3) a rivedere i criteri e i metodi di istruzione, di addestramento e di specializzazione perché siano assicurati l'impiego operativo dei giovani, tenendo presenti le attitudini e le qualificazioni professionali possedute, la sicurezza individuale e collettiva, la eliminazione dei tempi morti;

4) a prendere misure, ove occorra d'intesa con le regioni e le amministrazioni comunali, per il trasporto urbano gratuito per i giovani di leva e a rivedere rapidamente le disposizioni riguardanti il trattamento economico (soldo, indennità, riduzioni tariffarie, eccetera) anche in considerazione che gli aumenti dei prezzi e delle tariffe pubbliche nonché l'incidenza dell'inflazione hanno determinato una situazione insostenibile;

5) a promuovere l'informazione tempestiva e periodica delle disposizioni, delle circolari, dei provvedimenti ministeriali, delle iniziative legislative e delle leggi approvate;

6) ad adottare misure per assicurare il rispetto della legge che garantisce la conservazione del posto di lavoro a favore dei giovani coscritti, il superamento, nella pubblica amministrazione, delle pratiche tendenti a condizionare l'ammissione ai concorsi di assunzione all'espletato adempimento dell'obbligo del servizio militare, il riconoscimento ai fini previdenziali e di quiescenza del periodo di leva;

7) a dare sollecita adesione alla proposta n. 2967 già concordata tra i diversi gruppi politici della commissione difesa riguardante l'adeguamento delle pensioni in caso

di invalidità temporanea o permanente dei giovani in servizio di leva;

8) a dare un carattere più aperto alle sedute dei reparti sui temi della educazione civica, per la illustrazione della costituzione e del regolamento di disciplina le cui copie dovranno essere distribuite a tutti i militari di leva.

(0/3745/3/7) D'ALESSIO, BOLDRINI, NAHOUM, ANGELINI, D'AURIA, LIZZERO, PELLIZZARI, TESI, MIGNANI, CERRI, VENEGONI, BISIGNANI.

La Commissione difesa,

dando atto che l'approvazione del disegno di legge per la riduzione della ferma deve significare un impegno per il riordinamento del servizio militare obbligatorio in aderenza al dettato costituzionale,

invita il Governo

1) a predisporre con urgenza la revisione del regolamento di disciplina;

2) a definire sollecitamente provvedimenti per una maggiore efficienza delle strutture e dei servizi di caserma, della sanità militare e dell'organizzazione del tempo libero, nel quadro della generale ristrutturazione delle forze armate;

3) a rivedere i criteri e i metodi di addestramento e di specializzazione per meglio assicurare ai giovani militari l'impiego operativo utilizzando le qualificazioni possedute e le attitudini personali;

4) a prendere in considerazione l'opportunità di agevolare i militari di leva con tutte le possibili iniziative di ordine economico e finanziario;

5) a garantire la più ampia informazione delle disposizioni ministeriali e delle iniziative legislative che possono interessarli;

6) a dare sollecito avvio alla discussione della proposta di legge riguardante l'adeguamento delle pensioni di invalidità temporanea o permanente contratta dai giovani durante il servizio di leva.

(0/3745/4/7) VAGHI, SAVOLDI, BANDIERA.

La Commissione difesa della Camera,

ritenendo che il tempo trascorso in arruolamento volontario dagli allievi ufficiali delle scuole militari possa essere ritenuto sostitutivo del servizio di leva,

invita il Governo

a studiare una soluzione che possa ridurre o esentare dall'obbligo di leva gli allievi che

nel corso degli studi presso le scuole militari sono rimasti volontariamente arruolati per una durata superiore a quella del servizio di leva.

(0/3745/5/7)

« ALLOCCA ».

La Commissione difesa della Camera,
considerato:

che in agricoltura è in atto un accentuato processo di senilizzazione in conseguenza del progressivo abbandono delle campagne da parte dei giovani;

che occorre adottare alcune misure per arrestare l'esodo degli elementi più idonei a concorrere al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura;

che alcune recenti decisioni dei tribunali amministrativi regionali hanno riconosciuto che può essere esonerato dal servizio militare il giovane la cui presenza sia indispensabile alla gestione dell'azienda agricola, indipendentemente dalle dimensioni della stessa,

invita il Governo

a che, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa determini, in aggiunta a quelli elencati nell'articolo 22, ultimo comma, il titolo di dispensa dal servizio di leva per il giovane titolare o coadiuvante di impresa agricola familiare la cui presenza sia indispensabile alla gestione della medesima.

(0/3745/6/7)

« ARMANI ».

La Commissione difesa della Camera,

alla luce della disciplina contenuta negli articoli 28 e 30 del disegno di legge n. 3745,

invita il Governo

a esaminare con le organizzazioni sindacali i problemi che si dovessero presentare nella attuazione delle norme previste dagli articoli in questione.

(0/3745/7/7)

« ANGELINI ».

La Commissione difesa della Camera,

considerato che con la partenza per il servizio militare di giovani impegnati come titolari o coadiuvanti di botteghe artigianali o di aziende commerciali a conduzione diretta, possono determinarsi serie conseguenze per il funzionamento delle aziende stesse e per i nuclei familiari interessati,

invita il Governo

ad esaminare con particolare attenzione la possibilità di concedere, dopo opportuna

istruttoria, l'eventuale dispensa dal servizio militare dei soggetti in questione.

(0/3745/8/7)

« ARMANI, DE MEO ».

Il sottosegretario Radi accoglie l'ordine del giorno Bandiera 0/3745/1/7: accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Vaghi 0/3745/2/7, Vaghi, Bandiera e Savoldi 0/3745/4/7, Allocca 0/3745/5/7, Armani 0/3745/6/7, 0/3745/8/7 e Angelini 0/3745/7/7. Ugualmente a titolo di raccomandazione accoglie l'ordine del giorno D'Alessio 0/3745/3/7, dopo che i proponenti hanno accettato la soppressione del comma secondo della premessa, e le seguenti modificazioni: il punto 1), va sostituito con le parole « *a definire la revisione del regolamento di disciplina* »; al punto due, le parole da: « *a sollecitare* » fino a « *riguardanti* », vanno sostituite con le parole: « *a definire sollecitamente provvedimenti per* ».

I presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno.

Il deputato Nicolai Giuseppe, parlando per dichiarazione di voto, dichiara che il gruppo del MSI-Destra nazionale si asterrà dalla votazione. La legge viene varata senza che sia stato accertato se una leva ridotta a 12 mesi sia sufficiente per un buon addestramento, a causa del rapido invecchiamento di materiali e tecniche, inoltre, il reimpiego in caso di necessità dei congedati è praticamente impossibile. Si è ignorata l'esigenza di difendere l'efficienza delle Forze armate, perché è dimostrato che efficienza delle Forze armate e coscrizione obbligatoria non vanno d'accordo. Si mantiene in vita una finzione giuridica, lasciando le cose come stanno: ma, lo ha fatto capire il relatore, si tratta di una legge elettorale, non di una legge per le Forze armate.

Il deputato Savoldi annuncia il voto favorevole del gruppo socialista ad un provvedimento che viene incontro a talune esigenze del cittadino chiamato ad adempiere agli obblighi militari. Sottolinea l'esigenza di riforme urgenti che, seguendo questa, adeguino l'ordinamento delle Forze armate al dettato costituzionale, che postula dignità, libertà, democrazia.

Il deputato Boldrini sottolinea l'impegno e il contributo offerto dal gruppo comunista ai miglioramenti apportati dal Senato al primitivo testo del Governo. Rimangono in piedi alcuni quesiti, a partire dal ruolo che si intende assegnare alle Forze armate in una società moderna. Il richiamo all'articolo 52

della Costituzione, fatto dal relatore, è sacrosanto ma non sufficiente, perché l'articolo stesso non ha visto fino ad ora piena attuazione per quanto concerne una reale democratizzazione dell'esercito. I mutamenti che avvengono nella società non paiono sempre voler essere recepiti nella politica militare dei nostri Governi, come dimostra il fatto che la riduzione della ferma di leva è proposta come un fatto a sé, slegato dalle riforme di struttura invocate ieri dall'onorevole Nahoum e che da anni il Governo definisce come imminenti o in fase di studio avanzato. Il provvedimento in esame, se innegabilmente innova in qualche aspetto della disciplina della leva, appare per molti versi arretrato rispetto alle posizioni emerse nel dibattito in corso nel paese su tale tema. Egli ritiene che o il militare trova nelle Forze armate un suo ruolo — nel qual caso vi sono efficienza e compattezza — oppure si verificano i fenomeni di contestazione critica dell'intera struttura militare. Ripropone la questione della discriminazione, che, se non risolta, accentuerà il fermento interno alle Forze armate, pur dovendo essere chiaro a tutti che i comunisti condannano certe manifestazioni intollerabili da parte del militare, che finiscono per diventare eversive.

Sottolinea che per la prima volta il problema del volontariato viene regolato con legge: dà al riguardo atto dalle assicurazioni fornite dal Governo, ma ripropone le riserve e le perplessità dei comunisti in materia. Concludendo, dichiara che il suo gruppo voterà a favore, ma insisterà perché il Governo affronti finalmente i grandi problemi militari e vi dia una risposta positiva.

Il deputato de Meo annuncia il voto favorevole del gruppo democratico-cristiano, respingendo al contempo le critiche troppo spesso di maniera rivolte alla riforma della leva, di cui sono stati da taluno minimizzati i profondi momenti innovativi. Non gli sfugge, come non sfugge al Governo, la necessità di altre profonde riforme: ma il provvedimento in esame rappresenta un buonissimo punto di partenza. Ritiene positiva la regolamentazione del volontariato per legge: è una novità di cui ognuno può comprendere il significato altamente democratico.

Il disegno di legge viene, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Presidente avverte che le proposte di legge nn. 154, 663, 1335, 1827, 1973, 1992 e 2723 si intendono assorbite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Proposte di legge:

de Meo: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (*Parere della I e della V Commissione*) (2228);

Urso Giacinto e Laforgia: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (*Parere della I e della V Commissione*) (58);

De Lorenzo Giovanni: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I Commissione*) (298);

Caroli: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (985);

Ianniello: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (*Parere della I e della V Commissione*) (2305);

Belluscio ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (2743);

Semeraro: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (2757);

Saccucci e Manco: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (2865);

Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (*Parere della I e della V Commissione*) (2866);

Birindelli ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (2912);

Ciampaglia: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (*Parere della V Commissione*) (776);

Angelini ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio perma-

nente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati (*Parere della I e della V Commissione*) (2693); .

Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (2978).

(*Seguito dell'esame delle proposte di legge nn. 2228, 58, 298, 985, 2305, 2743, 2757, 2865 e 2912; esame delle proposte di legge nn. 776, 2693 e 2978 e richiesta di trasferimento alla sede legislativa*).

Il relatore de Meo riassume brevemente l'andamento del laborioso, intenso e ponderato lavoro del Comitato ristretto — che si è avvalso della collaborazione di tecnici ed esperti — il quale, se non ha portato ad una convergenza tra le varie posizioni, deve essere considerato positivo. Di fronte ad una questione che presenta incresciosi aspetti di discriminazione e di sperequazione, egli ritiene opportuno abbandonare pretese perfezionistiche, per concedere ad una categoria meritoria quanto in questo momento, contemplando diverse esigenze, è possibile concedere. Questo si propone il testo che egli ha predisposto e che si augura possa fornire la base per un confronto destinato a concludersi in senso positivo. Dopo una breve illustrazione del nuovo testo — che contiene l'istituzione di un ruolo speciale unico per i carabinieri, destinato a dare una risposta non momentanea ai problemi d'intasamento da più parti denunciati — propone il passaggio alla competenza legislativa della Commissione delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Il deputato Angelini sottolinea il procedere singolarmente altalenante dei lavori del Comitato ristretto, caratterizzato da una serie di accordi che, quando parevano realizzati, venivano regolarmente disattesi. Denuncia inoltre lo scorretto atteggiamento degli stati maggiori, che — a quanto gli risulta — hanno lanciato a più riprese pesanti critiche contro il Parlamento e i comunisti in particolare, accusati di avere ritardato per giochi di partito l'approvazione di una legge sul ruolo speciale unico. Gli ufficiali di questo ruolo devono sapere che ciò non risponde a verità, e che è semmai vero il contrario. Conclude dichiarando la disponibilità del gruppo comunista ad un esame in sede legislativa.

I deputati Bandiera, Armani, Savoldi e Giuseppe Niccolai aderiscono, a nome dei rispettivi gruppi, alla proposta del relatore.

Il Presidente si riserva di inoltrare la richiesta stessa alla Presidenza della Camera quando gli sia pervenuto l'assenso dei gruppi assenti nella seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, Lobianco e Felici.

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (Parere alla XIII Commissione) (3772).

Il relatore Strazzi, esponendo il contenuto del provvedimento, dichiara che in complesso si può esprimere un giudizio positivo, che potrà concretarsi in un parere favorevole alla Commissione di merito, sia pure accompagnato da alcune considerazioni critiche. La normativa in esame certamente costituisce un ulteriore passo in avanti nella materia pensionistica che va senz'altro sottolineato. Ciò, non esime dal rilevare che non tutto il meccanismo previsto risulta soddisfacente. In particolare, si dovrebbe suggerire alla Commissione di merito di rivedere l'articolo 2, ultimo comma (che, in definitiva, peggiora la situazione attuale), l'articolo 15 (che stabilisce il cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione), l'articolo 17 (diminuendo i contributi che risultano eccessivamente gravosi ed estendendo al Mezzogiorno i vantaggi previsti per le zone montane) e l'articolo 24 (che stabilisce, a suo avviso, una percentuale eccessivamente alta di invalidità per acquisire la relativa pensione).

Il deputato Esposto, nel sottolineare l'importanza della conquista del collegamento delle pensioni alla dinamica salariale, rileva la absurdità del trattamento riservato ai lavoratori agricoli, che escono, ancora una volta, sostanzialmente schiacciati. È questo il senso dell'articolo 2, ultimo comma, che vanifica per gli agricoltori il contenuto positivo del provvedimento. Dopo aver osservato che si deve impostare in termini globali il problema dei trattamenti previdenziali e assistenziali ai

fini di un'effettiva eguaglianza tra le diverse categorie di lavoratori, osserva che il testo contrasta con le proclamate priorità dell'agricoltura e del Mezzogiorno, le quali vengono disattese in modo evidente nel disegno di legge in esame. Né si può accettare il meccanismo di invalidità pensionabile, che, quanto meno, si dovrebbe riservare alle sole pensioni da erogare. Analogamente suscita stupore il trattamento discriminatorio riservato ai lavoratori agricoli, nei cui confronti operano, in modo addirittura vessatorio, le trattenute fiscali. In conclusione, ritiene che si debba chiedere alla Commissione lavoro almeno: di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2, di fare riferimento, accanto alle zone di montagna, a quelle del Mezzogiorno, di contenere gli oneri contributivi di cui all'articolo 17 e di modificare l'articolo 24 sul tasso di diminuzione della capacità di guadagno.

Il deputato Alesi, nel lamentare il modo affrettato in cui si affronta un tema di questa importanza, esprime le sue preoccupazioni per l'aumento incredibile verificatosi nei contributi in agricoltura, che sono quadruplicati in tre anni. Pensa che si debba chiedere che l'aumento dei contributi agricoli dal 6,90 al 14 per cento sia ridotto o quanto meno dilazionato nel tempo.

Il deputato Urso Salvatore, sottolinea la contraddittorietà del provvedimento che prevede pur nel suo generale carattere positivo un onere insostenibile per i coltivatori, che notoriamente sono in una situazione economica e sociale generalmente più disagiate. Il parere deve chiaramente affermare che gli agricoltori non possono sostenere l'onere del ripianamento delle gestioni previdenziali e deve chiedere la soppressione dell'articolo 2, ultimo comma.

Il deputato Tassi, nel ribadire le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Moro che tanto si soffermò sulla priorità da dare all'agricoltura, sostiene che il provvedimento in esame contraddice tale priorità, facendo gravare un peso insopportabile sul settore agricolo. La soluzione deve essere la fiscalizzazione dell'onere superiore, che la collettività deve sopportare, se si vuole salvaguardare il principio solidaristico, affermando così in concreto il carattere prioritario dell'agricoltura.

Il deputato Stella, pur non condividendo le critiche eccessive rivolte dal deputato Esposto, sottolinea anch'egli la gravità della situazione nella quale versa l'agricoltura soggetta a molteplici limitazioni che ne compri-

mono lo sviluppo. Per questi motivi si associa alle considerazioni svolte da altri oratori, circa la necessità di esprimere un parere fortemente condizionato all'accoglimento di alcune modifiche, già in parte illustrate dal relatore e dai precedenti oratori.

Il relatore, nella replica, esprime il suo accordo alla espressione di un parere favorevole (per tener conto dei contenuti positivi generali del provvedimento), condizionato, però, all'accoglimento di alcune modifiche. Di queste la più importante è quella della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2, per salvaguardare l'uguaglianza di trattamento tra coltivatori e altri lavoratori, laddove, nel testo proposto dal Governo, si prevede per i primi un aggancio al costo della vita, e per tutte le altre categorie l'aggancio automatico alla dinamica salariale. Si deve richiedere anche la modifica dell'articolo 15, introducendo un'eccezione al cumulo a favore dei braccianti, e dell'articolo 17, perché il meccanismo previsto risulta troppo gravoso per i lavoratori agricoli; si dichiara anche d'accordo sull'estensione alle regioni meridionali della situazione di favore prevista per le zone montane. Altra modifica sulla quale vi è stato accordo e che dovrà essere sostenuta presso la Commissione di merito è quella del tasso di diminuzione della capacità di guadagno ai fini della concessione della pensione di invalidità, tasso che va innalzato e riportato al livello attuale.

La Commissione approva all'unanimità il seguente parere:

« La Commissione agricoltura esprime parere favorevole a condizione che vengano accolti i seguenti suggerimenti:

sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2, che fa rinascere una differenziazione di trattamento tra lavoratori dell'industria e lavoratori agricoli, poiché per questi ultimi si prevede l'agganciamento al costo della vita, mentre per i primi viene effettuato il collegamento con la dinamica salariale;

prevedere una eccezione, a favore dei braccianti, al divieto di cumulo di cui all'articolo 15;

ridurre, in modo sostanziale, i contributi di cui all'articolo 17, primo comma, che vengono versati dai lavoratori e che risulterebbero eccessivamente gravosi per gli agricoltori, data anche la situazione precaria in cui versa il settore primario; estendere i benefici previsti all'articolo 17, primo comma, per le aziende agricole situate nelle zone montane, alle aziende del Mezzogiorno;

riportare il tasso di diminuzione della capacità di guadagno, posto come condizione per l'erogazione della pensione di invalidità, ai valori attuali (articolo 24 del disegno di legge) ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, Lobianco e Felici.

Proposte di legge:

Bortolani ed altri; Bardelli ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (*Testo unificato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (3235-2208-B).

(Esame).

Il Presidente comunica che i gruppi del MSI-DN e liberale hanno chiesto la rimesione in Assemblea del provvedimento nelle forme prescritte dal regolamento. Propone, pertanto, di esaminare il provvedimento in sede referente, limitandosi a' termini di regolamento alle sole modifiche apportate dal Senato ed esprime l'auspicio che dopo una discussione generale i suddetti gruppi rivedano la loro posizione e si possa chiedere alla Presidenza della Camera di restituire il provvedimento in sede legislativa.

Il relatore Bortolani, nell'esprimere il proprio rammarico per la posizione assunta dai due gruppi, che finora si erano pronunciati in senso favorevole al provvedimento, esprime il contenuto delle modifiche approvate dal Senato agli articoli 2, 3, 7, 8, 9 (soppresso), 10 (che ora diventa 9), 11 (che ora diventa 10), 12 (che ora diventa 11) e 13 (che diventa 12). Ritenendo che tali modifiche non alterano la sostanza del provvedimento, invita la Commissione a concludere rapidamente l'esame, al fine di arrivare ad una sollecita approvazione definitiva.

Il deputato Schiavon, nell'esprimere anch'egli lo stupore per la decisione dei gruppi del MSI-DN e del PLI, che frappone un ulteriore ostacolo all'approvazione di un provvedimento molto atteso dagli interessati, e dopo avere ricordato le speculazioni e le situazioni di vero sfruttamento alle quali sono sottoposti i produttori del latte, auspica che si arrivi

ad una rapida approvazione della legge per riportare serenità nelle campagne in un settore molto tormentato.

Il deputato Alesi tiene a sottolineare che egli concorda con l'obiettivo di portare serenità tra i produttori di latte, che realmente versano in condizioni molto difficili, ma non può esimersi dal rilevare che il testo contrasti con le norme della Comunità, che certamente si esprimerà negativamente nei confronti di queste. Diversa sarebbe stata la situazione se si fosse varata una normativa generale sulle associazioni dei produttori, che avrebbe consentito, tra l'altro, di farci fruire dei contributi comunitari. Del resto queste sue perplessità sono state condivise dal senatore Rossi Doria, che aveva presentato al Senato emendamenti di contenuto analogo. Si dica, quindi, che si vuole fare la consueta « corsa » preelettorale, senza ponderare sufficientemente su una normativa che, pure, tocca problemi di rilevante interesse.

Il deputato Tassi ricorda che, sin dall'inizio della discussione su questa normativa, ha insistito per apprestare una disciplina generale per tutte le associazioni dei produttori, salvaguardando nello stesso tempo il rispetto delle norme comunitarie. Alla luce di queste considerazioni, il suo gruppo ha ritenuto doveroso opporsi ad una discussione affrettata del provvedimento, chiedendone la rimessione all'Assemblea.

Il deputato Pegoraro dichiara che il suo gruppo è favorevole alla sollecita approvazione del provvedimento, che, pur non risolvendo tutti i problemi, consente di dare maggior forza ai produttori, apportando anche benefici effetti all'intero comparto zootecnico.

Il deputato Pisoni contesta le motivazioni espresse dai deputati Alesi e Tassi circa il contrasto del provvedimento con le norme comunitarie. A parte le considerazioni economiche sulla produttività molto inferiore delle vacche italiane da latte (le nostre mucche producono circa la metà rispetto alla media europea) anche sotto il profilo giuridico formale non si può affermare che la disciplina in esame contrasti con le norme comunitarie.

Il relatore Bortolani, nella replica, contesta anch'egli la presunta contrarietà del provvedimento alle norme comunitarie, come del resto è emerso chiaramente anche nel parere espresso dall'apposita Giunta per gli affari comunitari del Senato. D'altra parte, ritiene che, nel pieno rispetto della *partnership* comunitaria, un paese membro possa legittimamente chiedere alla Comunità di rivedere certi aspetti della normativa che mal si adat-

tino alle sue reali esigenze. Conclude insistendo sulla sollecita approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Lobianco si associa alle considerazioni svolte dal relatore, facendo notare che il Governo ha mutato il suo iniziale atteggiamento, perché sono state fugate le perplessità circa un possibile contrasto con le norme comunitarie e sono state introdotte alcune modifiche al testo originariamente approvato dalla Camera, che risulta pertanto notevolmente migliorato.

Il Presidente, a conclusione della discussione generale, chiede se i gruppi MSI-DN e PLI insistono nel loro atteggiamento. Insistendo i due gruppi, si passa alla discussione degli articoli modificati dal Senato.

Gli articoli 2, 3 e 7, nel testo modificato dal Senato ai quali non sono stati presentati emendamenti, posti in votazione sono approvati.

All'articolo 8 sono presentati i seguenti emendamenti dei deputati Alesi e Tassi:

Al primo comma, dopo le parole: « standard merceologico minimo » aggiungere le seguenti: « , determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenute presenti le norme comunitarie in tema di latte ».

Al secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: « , dei prezzi dei prodotti trasformati dal latte ».

Gli emendamenti, posti in votazione, sono respinti. È pertanto approvato l'articolo 8 nel testo del Senato. Sono anche approvate le modifiche apportate dal Senato agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

La Commissione dà, quindi, mandato al relatore Bortolani di riferire favorevolmente in Assemblea sulle modifiche apportate dal Senato ed incarica il Presidente di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale, ove ciò si renda necessario.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 10.10. — *Presidenza del Presidente MAMMÌ.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria.

il commercio e l'artigianato Carenini e Cristofori.

In apertura di seduta il deputato Girardin informa che la riserva espressa nella scorsa seduta sulla richiesta di rinvio in sede legislativa in Commissione del testo unificato delle proposte di legge nn. 813-1039 (Cave e torbiere) non è stata ancora sciolta da parte del deputato Servello, mentre è stata sciolta negativamente da parte del deputato Alesi, impedendo così la discussione di tale provvedimento prima della pausa elettorale secondo quanto prospettato dalla maggioranza del Comitato dei nove. Ciò comporta, per motivi che giudica pretestuosi, un ritardo assai pericoloso nell'*iter* preventivato. Rimette quindi alla Presidenza della Commissione il suo mandato di relatore.

Il Presidente Mammi, pur rendendosi conto delle ragioni di ramarico espresse dal deputato Girardin, lo prega di soprassedere alla sua decisione. Si impegna a fare tutto quanto è in suo potere — ed invita i rappresentanti dei gruppi a fare altrettanto — perché la discussione in Assemblea sul testo unificato avvenga al più presto, subito dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

Il deputato Milani si dichiara d'accordo con il Presidente. Osserva però che anche la mancanza di una posizione unitaria nell'interno del gruppo democristiano ha di fatto favorito le lamentate manovre dilatorie.

Il deputato Servadei si associa a quanto detto dal Presidente, ritenendo indispensabile il contributo del relatore Girardin al compimento dell'*iter* del provvedimento in questione.

Il deputato Aliverti sottoscrive quanto detto dal Presidente respingendo però l'accusa mossa dal deputato Milani al gruppo democristiano e ricordando che è per iniziativa del gruppo comunista che il testo unificato si trova in stato di relazione presso l'Assemblea.

Anche il Sottosegretario Carenini si dichiara d'accordo con quanto detto dal Presidente.

Il deputato Girardin, ringraziando gli intervenuti, chiede di poter riflettere ulteriormente sull'invito rivoltagli dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Mammi informa la Commissione che è all'ordine del giorno dell'Assemblea il deferimento in sede legislativa alla Commissione Industria dei disegni di legge

nn. 3777, 3778, 3779 e 3796, la cui approvazione prima della pausa elettorale è ritenuta dal Governo e dalle varie parti politiche particolarmente urgente. Propone quindi che la Commissione si convochi per il pomeriggio di oggi alle ore 16,30 per discutere i provvedimenti suddetti.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (*Parere alla XIII Commissione*) (3772).

Il relatore Aliverti si diffonde ad illustrare il provvedimento in titolo, che sancisce la generalizzazione dell'aggancio automatico dei minimi pensionistici alla dinamica salariale. Raccomanda alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato D'Angelo, dopo aver lamentato il ritardo del provvedimento rispetto all'intesa stipulata con i sindacati e la conseguente limitatezza di tempo per la discussione, esprime il parere positivo della sua parte politica, sottolineando però l'esigenza di salvaguardare la parificazione dei minimi dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti, come sancito dalla legge n. 153 del 1969 e dai provvedimenti ministeriali attuativi della legge medesima, e richiamando la necessità che anche il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi sia agganciato alla dinamica salariale e non solo al costo della vita.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole, con le osservazioni indicate dal deputato D'Angelo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 11. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini e Cristofori.

Proposta di legge:

Senatore Fillietroz: Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta (*Approvata dal Senato*) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (3351).
(*Seguito della discussione e approvazione*).

Sostituendosi al relatore de' Cocci, il Presidente Mammi informa la Commissione che,

avendo la V Commissione bilancio espresso il suo parere, si è ora in grado di procedere all'approvazione dell'ultimo articolo del provvedimento.

Sull'articolo 4 la Commissione approva, quindi, l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio, cosicché il testo approvato risulta del seguente tenore:

ART. 4.

La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dalla applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Prendono la parola per dichiarazione di voto i deputati Allera, Chanoux e Servadei i quali, esprimendo la soddisfazione delle rispettive parti politiche per l'approvazione del provvedimento che instaura un corretto rapporto tra ENEL e Regione ed apre positive prospettive alla produzione idroelettrica, auspicano una rapida approvazione da parte del Senato della inevitabile modifica apportata.

La proposta di legge è quindi approvata nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta.

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (*Parere della V e della VI Commissione*) (1288);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (*Parere della V e della VI Commissione*) (795);

Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (*Urgenza*) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (1266);

Erminero ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (*Parere della V e della VI Commissione*) (1578);

Consiglio regionale del Veneto: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2227);

Consiglio regionale della Lombardia: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2243);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2279);

Consiglio regionale della Basilicata: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2309);

Consiglio regionale delle Marche: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2311);

Consiglio regionale della Toscana: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2370);

Consiglio regionale dell'Umbria: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2377);

Consiglio regionale della Campania: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2386);

Consiglio regionale del Lazio: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2644);

Consiglio regionale d'Abruzzo: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2680);

Consiglio regionale del Piemonte: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2681);

Consiglio regionale della Puglia: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2770);

Consiglio regionale del Molise: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (3258).

(*Discussione e rinvio*).

Il relatore Fioret, rifacendosi alla relazione svolta in sede referente, riassume largamente i contenuti e le finalità delle proposte di legge che hanno dato vita all'odierno testo unificato, sottolineandone la funzione di complementarietà con la legge n. 426, la cui forza innovatrice rimarrebbe frustrata senza un efficace strumento finanziario. Ricordato che la questione più complessa dibattuta in seno al Comitato ristretto è stata quella relativa alla gestione centrale o regionale del credito commerciale, si sofferma ad illustrare la soluzione adottata, che affida la gestione del finanziamento delle agevolazioni creditizie ad un apposito Comitato, la cui composizione garantisce la rappresentanza di tutti gli organi settoriali e territoriali interessati. Sottolinea infine l'assoluta esiguità della dotazione finanziaria messa a disposizione dal Governo: a tal proposito annuncia un emendamento, tendente ad elevare a 15 miliardi annui per dieci anni la somma stanziata, in luogo dei 4 miliardi concessi dal Governo.

Il deputato Milani, ricordate le vicende che hanno caratterizzato la faticata elaborazione del testo unificato, lamenta il ritardo

con cui il Governo ha sciolto la sua riserva sulla dotazione finanziaria del provvedimento e la ridicola ed irrisoria entità dello stanziamento deciso. Il testo unificato costituisce, a suo avviso, un passo avanti per quanto concerne la definizione dei beneficiari, il meccanismo dei tassi di interesse, l'istituzione del fondo di garanzia e l'inclusione della locazione finanziaria nelle previste agevolazioni; presenta però anche degli aspetti negativi, specie per quanto riguarda l'estensione del credito agevolato anche all'ingrosso e la gestione accentrata dei fondi previsti.

Il deputato Aliverti afferma anzitutto che il testo unificato costituisce un fatto innovativo rispetto alla legislazione vigente sia per quanto concerne la definizione dei soggetti beneficiari, sia per la tecnica dei finanziamenti previsti, sia per l'organo di coordinamento preposto alla gestione della legge stessa. L'obiettivo dell'associazionismo, che costituisce la ragion d'essere della legge n. 426, può finalmente trovare applicazione, mentre le percentuali di contributi previste consentono di superare i rigidi stanziamenti di altre leggi agevolative. L'articolazione rappresentativa del Comitato preposto alla gestione soddisfa le istanze regionali e garantisce al contempo il corretto funzionamento del provvedimento. Conclude, preannunciando il voto favorevole del gruppo democristiano al testo unificato che, se opportunamente sorretto da una congrua copertura finanziaria, non potrà non essere altamente apprezzato da tutti gli operatori commerciali.

Il deputato Costamagna dichiara, a titolo personale, che occorre escludere dai beneficiari del provvedimento, tutte le grandi forme distributive, compresa la cooperazione, per concentrare la sua efficacia sulle piccole e medie aziende commerciali.

Dopo una breve replica del relatore Fioret, il Sottosegretario Cristofori precisa che la ragione del ritardo denunciato è in rapporto alle serie difficoltà incontrate dal Governo nel reperire i fondi necessari al finanziamento del provvedimento. Ricorda che la proposta del Ministero dell'industria andava ben al di là di quanto poi il tesoro è stato in grado di reperire. Si riserva di intervenire nel merito in sede di discussione degli articoli e preannuncia taluni emendamenti.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del testo unificato del disegno e delle proposte di legge.

Sull'articolo 1 la Commissione respinge due emendamenti D'Angelo e Costamagna e ap-

prova un emendamento Aliverti, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

(*Soggetti beneficiari*).

« Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ed altre forme di commercio associato costituito esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ».

La Commissione respinge quindi un articolo aggiuntivo 1-bis proposto dal deputato D'Angelo, tendente a una più precisa definizione dei soggetti beneficiari.

Dopo aver respinto un emendamento del Governo, la Commissione approva, senza modificazioni, il seguente articolo 2:

ART. 2.

(*Programmi di finanziamento*).

I finanziamenti, assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3, sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonché le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

L'articolo 3, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento D'Angelo ed il Governo ha ritirato un suo emendamento, risulta approvato nel seguente testo:

ART. 3.

(Tassi di interesse. — Durata e limite massimo dei finanziamenti).

Per la realizzazione dei programmi di finanziamento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito annualmente con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti benefi-

ciari di cui allo articolo 1, n. 1 e 2, e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, n. 3.

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso, l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalle Regioni a statuto speciale e ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono cumulabili con quelle previste dalla presente legge.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono invece cumulabili, con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1974, n. 853.

Respinto un emendamento Milani, la Commissione approva il seguente articolo 4:

ART. 4.

(Istituti di credito: finanziamenti a medio termine a tasso agevolato ordinario).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine, ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate, sia su tutte le altre esistenti, compresi macchinari ed utensili destinati comunque al funzionamento ed esercizio del punto di vendite o del magazzino.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, n. 1, garantiscono i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito, di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a sconto

presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'articolo 5 è approvato, senza modificazioni, nel seguente testo:

ART. 5.

(Locazione finanziaria).

I finanziamenti agevolati, a favore delle imprese commerciali, disciplinati dalla presente legge, sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria.

All'articolo 6, la Commissione approva un emendamento del rappresentante del Governo, modificato da un sub-emendamento Milani, e due emendamenti Milani e D'Angelo; approva, inoltre in via di principio il preannunciato emendamento Fioret-Aliverti modificativo dello stanziamento finanziario previsto dal Governo, dopo che il deputato D'Angelo ha ritirato un suo emendamento sulla stessa materia. L'articolo 6 risulta del seguente tenore:

ART. 6.

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e Comitato di gestione).

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato su decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro delle regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o loro delegati, da un rappresentante del mediocredito Centrale, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti designati dalle Regioni di cui uno designato dalle Regioni meridionali.

Alle sedute del Comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della

Regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il suddetto Comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendite predisposte dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle Regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali convenzioni tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di 15 miliardi per 10 anni a partire dall'esercizio 1975 con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di 4 miliardi e mediante prelievo del fondo globale per la restante cifra di 11 miliardi.

Della suddetta somma una quota è riservata al commercio all'ingrosso nel limite massimo del 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Il Presidente avverte che l'emendamento relativo alla copertura finanziaria, modificando il testo proposto dalla V Commissione bilancio, deve essere sottoposto al parere della suddetta Commissione. L'articolo 6 non potrà quindi essere approvato nel suo complesso prima dell'espressione di tale parere.

La Commissione procede successivamente all'approvazione dei seguenti articoli del testo unificato senza modificazioni:

ART. 7.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Medio credito centrale un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato da un Comitato composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919 e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni nazionali a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno dalle Regioni.

Spetta al Comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva approvate dai comuni, a norma del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino

a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora nella misura contrattualmente prevista sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo, accessori e spese, dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

ART. 8.

(Dotazioni del fondo).

Le dotazioni del « Fondo centrale di garanzia » sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme ancora disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979 e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) dagli eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti, pubblici e privati, od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le Regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri Fondi di garanzia, a copertura dei rischi inerenti alle agevolazioni di cui all'articolo 3, ottavo comma.

ART. 9.

(Inalienabilità e incedibilità).

Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento

dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

ART. 10.

(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà esser versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza ed il residuo debito sarà soddisfatto alla data di riparto finale dell'attivo.

ART. 11.

(Agevolazioni tributarie).

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore degli istituti e degli enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi, di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e della tassa di bollo sulle cambiali che viene stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni 100 mila lire o frazione, qualunque sia la scadenza.

Analoghe agevolazioni tributarie, sono applicabili per le operazioni relative al « Fondo centrale di garanzia ».

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

La Commissione approva infine il seguente nuovo articolo 12, proposto dal rappresentante del Governo:

ART. 12.

(Norme transitorie).

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975.

Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana in attesa del parere della Commissione bilancio sul nuovo testo del sesto comma dell'articolo 6.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 16,30. — *Presidenza del Vicepresidente MASCHIELLA, indi del Presidente MAMMI.* — Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin, il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini e il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Senese.

Disegno di legge:

Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (Parere della V Commissione) (3777).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Dopo una breve illustrazione del relatore Aliverti, intervengono nella discussione generale i deputati Milani (che annuncia il voto contrario del suo gruppo), Servadei (favorevole al provvedimento) e Biagioni.

Il Ministro Donat-Cattin replica brevemente agli intervenuti.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento presentato dal Ministro Donat-Cattin.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso, a scrutinio segreto a fine di seduta.

Disegno di legge:

Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Parere della V e della VI Commissione) (3778).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Servadei, soffermatosi sulle finalità generali del provvedimento, ne illustra dettagliatamente l'articolato.

Intervengono nella discussione generale i deputati Alesi e D'Angelo.

Dopo una breve replica del relatore e del Ministro Donat-Cattin, la Commissione passa alla discussione degli articoli, approvandoli senza modificazioni.

Il disegno di legge viene successivamente approvato nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta.

Disegno di legge:

Stanzamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Parere della V Commissione) (3779).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Erminerò svolge una breve relazione, illustrando le finalità del provvedimento.

Intervengono nella discussione generale i deputati Alesi (favorevole al disegno di legge) e Brini (che annuncia l'astensione del suo gruppo).

Passando alla discussione degli articoli, la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 1.

Approva quindi due nuovi articoli, 1-bis e 1-ter, risultanti da votazioni per divisione su articoli aggiuntivi proposti dal deputato Brini.

Approva, infine, senza modificazioni gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Il disegno di legge è infine votato nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta, risultando approvato.

Disegno di legge:

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (Approvato dalla X Commissione del Senato) (Parere della V Commissione) (3796).

(Discussione e approvazione).

Dopo che il relatore Aiardi ha svolto la relazione introduttiva, interviene nella discus-

sione sulle linee generali il deputato Niccoli, che annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Il Sottosegretario Senese replica quindi brevemente a nome del Governo.

La Commissione approva successivamente senza modificazioni i sei articoli di cui si compone il disegno di legge, che viene poi votato nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta, risultando approvato.

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (Parere della V e della VI Commissione) (1288);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (Parere della V e della VI Commissione) (795);

Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (Urgenza) (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione) (1266);

Erminerò ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (Parere della V e della VI Commissione) (1578);

Consiglio regionale del Veneto: Credito agevolato al commercio (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2227);

Consiglio regionale della Lombardia: Credito agevolato al commercio (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2243);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Credito agevolato al settore commerciale (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2279);

Consiglio regionale della Basilicata: Credito agevolato al commercio (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2309);

Consiglio regionale delle Marche: Credito agevolato al commercio (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2311);

Consiglio regionale della Toscana: Credito agevolato al settore commerciale (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2370);

Consiglio regionale dell'Umbria: Credito agevolato al settore commerciale (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2377);

Consiglio regionale della Campania: Credito agevolato al commercio (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2386);

Consiglio regionale del Lazio: Credito agevolato al commercio (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2614);

Consiglio regionale d'Abruzzo: Credito agevolato al commercio (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2680);

Consiglio regionale del Piemonte: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2681);

Consiglio regionale della Puglia: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2770);

Consiglio regionale del Molise: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (3258).

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*).

Il Presidente Mammi informa che la Commissione Bilancio, esprimendo il suo parere sull'emendamento trasmesso stamane dalla Commissione all'articolo 6, ha suggerito la seguente nuova formulazione del sesto comma dell'articolo medesimo:

« Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di 5 miliardi di lire per l'anno 1975 e di 10 miliardi di lire per nove anni a partire dall'esercizio 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ».

La Commissione approva tale nuovo testo del sesto comma dell'articolo 6 e quindi l'articolo stesso nel suo complesso.

La Commissione approva altresì il seguente nuovo titolo del testo unificato: « Credito agevolato al commercio ».

I deputati Catanzariti, Milani e D'Angelo presentano il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione industria,
in occasione dell'approvazione della legge relativa al credito al commercio
invita il Governo

a garantire nel Comitato previsto dall'articolo 6 della suddetta legge la presenza delle due organizzazioni dei commercianti a carattere nazionale Confcommercio e Confesercenti.

(0/1288/1/12)

Il Sottosegretario Carenini dichiara di accettare a nome del Governo l'ordine del giorno.

Il provvedimento viene infine votato a scrutinio segreto in fine di seduta e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI*. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Toros, ed il sottosegretario di Stato, Tina Anselmi.

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*) (3772).

(*Discussione e rinvio*).

Il relatore Vincenzo Mancini sottolinea l'importanza del disegno di legge sulla via della riforma previdenziale, in particolare rappresentata dal collegamento dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale. Con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, viene stabilita un'automatica correlazione tra gli importi dei trattamenti minimi di pensione con le retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria. Quanto alle pensioni superiori ai minimi, per quelle inferiori a 100 mila lire mensili è previsto un aumento di 13 mila lire per tredici mensilità, comprensive dello scatto di scala mobile disposto nell'ottobre 1974. Inoltre, anche per le pensioni superiori ai minimi si è affrontato il problema dell'aggancio alla dinamica salariale, attraverso un duplice sistema, imperniato su una quota fissa uguale per tutte le pensioni correlata al costo della vita mediante il riferimento del punto di contingenza in vigore per i lavoratori attivi e su una parte variabile in percentuale all'ammontare della pensione, in relazione alla dinamica salariale netta.

Il disegno di legge prevede aumenti delle prestazioni a favore dei ciechi, sordomuti e mutilati ed invalidi civili, alle quali si estende la scala mobile applicata alle pensioni sociali. L'aumento è di 13 mila lire mensili, e dello stesso importo vengono aumentate le pensioni sociali. Si pone, per altro, la necessità di rivedere i limiti massimi di reddito stabiliti per la concessione di tali trattamenti, nonché di aumentare l'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti.

Per i coltivatori diretti, artigiani e commercianti che al 1° luglio 1975 e al 1° gennaio 1976 realizzano la parificazione dei trattamenti minimi a quelli dei lavoratori dipen-

denti il provvedimento prevede il miglioramento di 13 mila lire mensili a partire dal 1° gennaio 1975 e mantiene fermo il congegno di adeguamento automatico delle pensioni in relazione al costo della vita previsto dall'articolo 19 della legge n. 153 del 1969 a decorrere dal 1° gennaio 1977.

In ordine al finanziamento rileva l'inopportunità di istituzionalizzare in via permanente il criterio di utilizzazione degli attivi delle gestioni assegni familiari e disoccupazione, perché avanzi si registrerebbero sempre ove restassero in vigore gli attuali insufficienti importi degli assegni familiari e dell'indennità di disoccupazione. Positivo appare invece il criterio di destinare parte del gettito derivante dall'aumento della contribuzione a carico dei lavoratori autonomi alla copertura del disavanzo delle relative gestioni.

Aperti restano i problemi della ristrutturazione dell'INPS e dell'apposito disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea che, ancorché parzialmente superato a seguito della presentazione del disegno di legge sulla riforma sanitaria, contiene norme delle quali non è dato dilazionare l'approvazione proprio in relazione all'attuazione della riforma stessa. Del resto, non ci si può limitare ad aumentare gli importi dei trattamenti senza avviare revisioni organiche.

Il disegno di legge dispone l'arrotondamento della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, per agevolare l'operato del centro elettronico dell'INPS. È, però, necessario che il Governo fornisca entro breve tempo informazioni circa l'attività del centro, che ha richiamato l'attenzione del giudice penale. In attesa che esso raggiunga un rendimento ottimale, sembra inopportuno smantellare i servizi tradizionali, con la conseguenza di peggiorare, almeno nella fase intermedia, le condizioni degli assicurati.

Rilevata l'esigenza di inserire nel disegno di legge in esame emendamenti che la Commissione aveva già approvato nel corso dell'esame del ricordato disegno di legge sulla ristrutturazione dell'INPS, si sofferma sulla disposizione circa il divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione, convenendo sull'obiettivo di assicurare contingentemente la copertura degli oneri che il provvedimento comporta ma non già sul carattere permanente della misura. Si dice d'accordo, altresì, sull'intento moralizzatore della norma, che però non deve gravare sui titolari dei redditi più bassi: occorre, quindi, modificare la disposizione nel senso

di riservare il divieto ai titolari di pensioni il cui importo superi le 100 mila lire mensili.

Non condivide neppure la disposizione che toglie validità alla contribuzione volontaria ai fini del diritto alla pensione di invalidità, giacché per ovviare alla crisi della relativa gestione non è dato peggiorare indiscriminatamente la normativa vigente ma occorre individuare e colpire le cause di abuso. Conclude sollecitando la rapida approvazione del provvedimento, suscettibile di taluni ritocchi che lo migliorino senza alterarne la logica.

Il relatore indica infine le modifiche che, a suo avviso, potrebbero essere apportate al disegno di legge.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Gramegna lamenta la scarsità di tempo a disposizione dei parlamentari per discutere un disegno di legge di tanta importanza, che il Governo, inadempiente come quelli del passato, ha presentato alle Camere con eccessivo ritardo. Ricorda che giacciono da tempo in Assemblea, solo parzialmente esaminati, alcuni provvedimenti di iniziativa governativa e parlamentare sul problema delle pensioni; questi provvedimenti sono stati bloccati a causa dell'ostruzionismo del MSI-destra nazionale, cui ha corrisposto il cedimento della maggioranza di Governo, che ha dimostrato la sua incapacità di portare avanti la riforma pensionistica. Il movimento unitario dei lavoratori e il partito comunista non si sono però fermati ed hanno continuato a premere perché alla riforma si giungesse. Il Governo, oltre alla responsabilità del ritardo nella presentazione del provvedimento di riforma, ne porta ora un'altra, in quanto vorrebbe costringere il Parlamento a mettere lo spolverino su intese già intervenute fuori dalla sede parlamentare, cercando così di svuotare le Camere delle loro prerogative e funzioni. Per quanto riguarda il disegno di legge nel suo complesso il giudizio è positivo, soprattutto perché in esso sono stati accolti alcuni importanti principi, tra i quali l'aggancio pensione-salario, da tempo rivendicati dai comunisti e dal mondo del lavoro. Insieme con le luci, ci sono però molte ombre che vanno eliminate se si vuole realmente realizzare un'organica riforma. Restano per esempio aperti i problemi dei lavoratori autonomi, della pensione sociale agli emigrati, della non cumulabilità della pensione con la indennità di disoccupazione (norma iniqua), della invalidità pensionabile, della detassazione delle pensioni. Su questi punti il suo gruppo presenterà emendamenti ed inoltre nei prossimi giorni una proposta di legge organica in ma-

teria che affronterà anche le questioni delle unificazioni delle diverse « casse » per evitare gli sprechi, della lotta alle evasioni contributive, della ristrutturazione dell'INPS.

Il deputato Fortunato Bianchi sottolinea la volontà politica dimostrata dal Governo nello affrontare il complesso problema della riforma pensionistica a vantaggio di tutti i lavoratori. Alcuni punti restano da approfondire e tra essi c'è quello della sopportabilità da parte del sistema degli oneri della riforma; è auspicabile che il Ministero del lavoro vigili attentamente affinché la gestione del settore venga condotta in modo oculato. Ritiene ingiusto accusare soltanto il Governo della tardiva presentazione del provvedimento in esame, in quanto il ritardo è imputabile anche all'esigenza di tener conto della disponibilità dei sindacati e dei tempi tecnici per l'approfondimento dei problemi. Dopo aver auspicato la soppressione della tassazione per le pensioni sociali, annuncia il voto favorevole del gruppo democristiano al disegno di legge, anche se alcuni articoli di esso andranno rivisti.

Il deputato Giovanardi esprime il giudizio positivo del gruppo socialista sul provvedimento, al di là di alcune riserve che devono esser fatte sulla soluzione data od omessa nei riguardi di alcuni problemi. Si rammarica per il fatto che il Parlamento sia chiamato spesso a legiferare in fretta con il rischio di decisioni inadeguate. Nel settore pensionistico esistono problemi aperti da anni la cui soluzione non può più attendere. C'è per esempio da rivedere la questione del divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione, della detassazione delle pensioni sociali, dell'obbligo di pagamento delle imposte anche per coloro che percepiscono la pensione dopo anni di attesa e che avrebbero invece diritto a ricevere gli interessi attivi sulle somme maturate dal momento della decorrenza della pensione stessa. Vanno infine riviste le questioni relative all'indennità di accompagnamento dei ciechi e della non cumulabilità della pensione sociale con quella percepita in qualità di vedova di guerra.

Il deputato Pezzati giudica positivo il provvedimento e ne auspica la rapida approvazione, ma non può non sottolineare l'aumento degli oneri contributivi a carico dei coltivatori diretti che fa seguito ad altri recenti e notevoli aumenti; nel periodo 1973-1975 essi vanno da un minimo di più del 500 ad un massimo di quasi il 2.000 per cento, a secondo delle condizioni dei soggetti. Il settore agri-

colo non è in grado di sopportare questi oneri, perché non vi opera il fenomeno della traslazione dei contributi previdenziali. Occorre, quindi, alleggerire gli aumenti, alla stregua del principio di solidarietà.

Il deputato Bertoldi riconosce la complessiva positività del disegno di legge, auspicando che tuttavia vengono accolti gli emendamenti presentati da socialisti e comunisti. Invita, inoltre, il Governo a portare a soluzione i problemi della ristrutturazione dell'INPS e della riscossione unificata, contestualmente alla riforma sanitaria, secondo le linee del disegno di legge a suo tempo approvato dalla Commissione ed ora all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il ministro Toros, ringraziati il relatore e i deputati intervenuti nella discussione, ricorda come la relazione che accompagna il disegno di legge chiarisca che il Governo è intenzionato ad affrontare e risolvere, una volta approvato questo provvedimento, i problemi di riforma previdenziale rimasti aperti, come quelli della ristrutturazione dell'INPS e della riscossione unificata dei contributi previdenziali. Sottolineato il significato della contestuale trattazione dell'aumento degli importi e dell'aggancio pensione-salario, fa presente come il testo del disegno di legge sia stato concordato con le organizzazioni sindacali, cioè che — senza voler ledere le prerogative del Parlamento — depone a favore di una sua sollecita approvazione. Le confederazioni successivamente hanno formulato rilievi sul divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione. La disposizione, che muove da propositi di moralizzazione e di economicità, è stata inserita nel testo su suggerimento delle confederazioni stesse. Il Governo, ferma restando la validità dei principi ispiratori, è comunque disposto a rivederne la formulazione in modo che non gravi sui titolari dei redditi più bassi.

I problemi del trattamento fiscale delle pensioni non può trovare soluzione in questa sede; in ogni caso, il ministro delle finanze si è impegnato ad affrontarlo in un disegno di legge di prossima presentazione. Quanto agli emigrati, mentre — pur riconoscendone il fondamento — non è possibile affrontare subito il problema della concessione della pensione sociale, ricorda che è stato presentato un disegno di legge per il trattamento assistenziale a coloro che rientrano in patria.

Il finanziamento che il provvedimento prevede rappresenta una soluzione necessitata e priva di alternative. Riconosce che la contribuzione degli autonomi aumenta notevolmen-

te in cifre percentuali, ma non altrettanto in assoluto, data l'eseguità delle basi di partenza, cui corrisponde una spesa enormemente più elevata ed in continua crescita. È comunque disponibile a qualche ritocco, nel senso di graduare gli aumenti previsti. Ribadito che il disegno di legge non inficia il principio di parità nei minimi tra autonomi e dipendenti sancito dal decreto presidenziale del 1972, conclude sollecitando la rapida approvazione del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 18,25. — *Presidenza del Vicepresidente GIOVANARDI, indi del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Toros ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Tina Anselmi.

Proposte di legge:

Fontana ed altri: Modifiche in ordine al trattamento indiretto e di reversibilità per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo dipendente dalle gestioni appaltate dalle imposte di consumo e dai comuni (2178);

La Loggia ed altri: Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo (2468);

Bianchi Fortunato e Pezzati: Riordinamento del Fondo speciale di previdenza per il personale già addetto alle cessate gestioni imposte di consumo (2690);

(Parere della II e della V Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Fortunato Bianchi illustra il testo unificato delle proposte di legge quale risulta dalla rielaborazione concordata in sede di Comitato Ristretto e sulla quale il Tesoro ha espresso il suo consenso, sollecitandone la approvazione.

Intervenendo nella discussione generale, il deputato Noberasco, sottolineando come i ritardi nell'iter del provvedimento siano addebitabili esclusivamente al Tesoro dichiara il voto favorevole del gruppo comunista.

Il sottosegretario Tina Anselmi afferma che il Governo è lieto di poter sciogliere le

predette riserve di carattere finanziario e conferma di accettare il testo unificato nella nuova stesura.

Si passa, quindi, all'esame degli articoli del testo unificato presentato dal relatore, che vengono approvati senza emendamenti.

Infine la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il testo unificato e con il titolo: Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo.

Il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 21,25).

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*) (3772).

(Seguito della discussione e approvazione).

Alla ripresa della discussione, il Presidente riferisce il parere espresso sui singoli emendamenti dalla Commissione bilancio che si è appositamente riunita nel pomeriggio.

Il deputato de Vidovich illustra alcuni emendamenti ai vari articoli con i quali propone, tra l'altro, l'agganciamento dei minimi di pensioni all'indice del costo della vita stabilito dall'ISTAT, la riduzione dei carichi per l'agricoltura e una maggiore tutela degli interessi degli artigiani ed in genere dei lavoratori autonomi.

Il deputato Pavone dà ragione di un suo emendamento all'articolo 2, sottolineando tra l'altro che il disegno di legge, qualora ad esso non venissero apportati alcuni correttivi, rischia di dividere i lavoratori in due categorie, quelli di serie A e di serie B. Le pensioni vanno in ogni caso agganciate alla dinamica salariale.

Dopo che i deputati Pezzati e Pochetti hanno illustrato alcuni loro emendamenti, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29 e 31 e con modifiche gli altri articoli. Approva inoltre cinque articoli aggiuntivi, dopo l'articolo 31.

Si passa agli ordini del giorno. Il Governo accoglie i seguenti ordini del giorno, i cui presentatori non insistono per la votazione:

La Commissione lavoro della Camera, valutato lo stato attuale e le esigenze della sicurezza sociale nel paese;

avvertita la necessità di considerare non come un fatto eminentemente assistenziale, bensì previdenziale il contributo dello Stato ai ciechi, ai sordomuti, agli invalidi civili,

impegna il Governo:

a) ad esaminare sotto tutti i suoi aspetti e con estrema concretezza il problema;

b) a predisporre, di conseguenza, i provvedimenti necessari per il passaggio della gestione dal Ministero degli interni all'INPS;

c) a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale il personale attualmente in servizio presso le sedi degli enti che erogano le indennità ai ciechi, ai sordomuti, agli invalidi civili.

(0/3772/1/13)

« GIOVANARDI ».

La 13^a commissione Lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati

invita il Governo

nello spirito dell'articolo 30 della Costituzione che informa la legislazione sociale italiana dal 1969 con la legge n. 153, ad assumere le più urgenti iniziative atte a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale i servizi che provvedono all'erogazione dei trattamenti assistenziali ai ciechi civili, ai mutilati e invalidi civili, ai sordomuti, onde realizzare la unicità e omogeneità amministrativa del sistema di sicurezza sociale.

(0/3772/2/13) BIANCHI FORTUNATO, OLIVI, CUMINETTI, CABRAS, BORRA.

La Commissione lavoro della Camera,

constatato che l'ultimo comma dell'articolo 2 implicitamente abroga, con decorrenza 1° gennaio 1977, il principio della parificazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti, sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 325 del 1972,

rilevato che tale fatto determina un grave arretramento nel trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi, assolutamente ingiusto ed inaccettabile dalle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti;

impegna il Governo

ad inserire nel disegno di legge di delega n. 3787, relativo alla proroga del termine di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, il principio della parificazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti, provvedendo a studiare

e definire in merito i necessari meccanismi finanziari e la relativa normativa entro il 31 dicembre 1976.

(0/3772/3/13) « PERRATI, PAVONE, MONTI, BERNARDI ».

La Commissione lavoro della Camera,

in merito alla tassazione delle pensioni, mentre soprassiede, anche in riferimento alle dichiarazioni del Ministro del lavoro, a presentare sul disegno di legge n. 3772 emendamenti per provvedimenti di detassazione,

impegna il Governo

nella già preventivata revisione delle norme tributarie:

a) alla esenzione da ogni tassazione delle pensioni sociali sia per il loro carattere e sia in quanto, non essendo cumulabili con altri redditi, non rientrano per il loro basso livello nei limiti di reddito tassabile;

b) alla detassazione degli arretrati per pensioni non riscosse a tempo debito perché si tratta già di ritardi che obbligano i pensionati a gravi sacrifici e spesso a prestiti gravati da interessi per pure esigenze di vita;

c) alla detassazione degli assegni familiari, delle quote aggiuntive di famiglia, delle maggiorazioni sulle pensioni per familiari a carico, come degli altri trattamenti similari comunque denominati.

(0/3772/4/13) « PEZZATI, BIANCHI FORTUNATO, BORRA ».

Il deputato Pochetti dichiara il voto favorevole del gruppo del PCI, soprattutto per l'introduzione del principio dell'aggancio pensione-salario, ma lamenta che il Governo abbia voluto inserire nel testo norme peggiorative della legislazione vigente.

La Commissione, quindi, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 0,35, DI VENERDÌ 23 MAGGIO 1975.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI**

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.*

DISCIPLINA DI TRIBUNA ELETTORALE.

Il Presidente informa che l'ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi ha raggiunto ieri una intesa unanime per quanto concerne la disciplina della imminente Tribuna elettorale, apportando alcune modifiche rispetto al testo approntato in precedenza dallo stesso ufficio onde far partecipare a Tribuna elettorale formazioni politiche, che abbiano presentato liste in un determinato numero di Regioni.

Dopo un intervento del senatore Brugger, la Commissione, rilevata l'esigenza di procedere immediatamente alla disciplina di Tribuna elettorale per la prossima consultazione regionale, constatata l'impossibilità di provvedere tempestivamente alla pur necessaria rielaborazione delle norme in vigore, delibera di applicare ancora una volta il regolamento generale di tribuna politica a suo tempo accettato da tutti i partiti, con taluni adattamenti e specificazioni resi opportuni dalle circostanze attuali.

Resta pertanto stabilito:

1) In base agli articoli 4 e 6 del regolamento generale di Tribuna politica, partecipano alle trasmissioni televisive e radiofoniche in rete nazionale quei partiti che hanno costituito, almeno in un ramo del Parlamento, gruppo parlamentare; alle trasmissioni televisive e radiofoniche in rete regionale, oltre ai partiti suddetti, partecipano quelli che hanno almeno un rappresentante in Parlamento, o sono rappresentati nei consigli regionali, sempre che abbiano presentato liste nelle regioni interessate.

2) Per la prossima campagna elettorale, ai suddetti partiti si aggiungono le formazioni politiche che hanno presentato liste in almeno i due terzi delle Regioni interessate;

3) La RAI è tenuta a trasmettere in rete televisiva nazionale a partire da giovedì 22 maggio:

a) 1 intervista al Ministro dell'interno sui dati elettorali (22 maggio);

b) 1 dibattito generale sul momento politico (23 maggio);

c) 1 manifestazione di propaganda per ogni partito rappresentato in Parlamento e nelle Assemblee regionali (dal 27 al 30 maggio);

d) 1 conferenza-stampa del Presidente o Segretario politico di ogni partito rappresentato in Parlamento e nelle Assemblee regionali (dal 3 all'11 giugno);

e) 1 conferenza-stampa del Presidente del Consiglio (12 giugno);

f) 1 « Appello agli elettori » di ogni partito rappresentato in Parlamento e nelle Assemblee regionali (13 giugno);

g) 1 dibattito generale sui risultati elettorali (19 giugno).

Gli stessi programmi saranno trasmessi dalla radio in rete nazionale anche con lievi variazioni di schema, e con diversi partecipanti.

4) L'ordine di successione dei partiti nelle trasmissioni è il seguente: PRI, PDUP, PLI, PSDI, MSI-Dn, PSI, PCI, DC.

5) Nelle manifestazioni di propaganda a cura dei singoli partiti, i tempi assegnati ad essi sono così graduati: DC e PCI 30 minuti; PSI, MSI-Dn, PSDI, PLI, PRI e PDUP 20 minuti. Per queste trasmissioni vale il regolamento di Tribuna elettorale 1970, con la soppressione all'articolo 6 del riferimento alla polemica fra i partiti; con la soppressione dell'articolo 2; nonché con l'intesa che il divieto di usare colonne sonore di cui al predetto articolo 6 non comprende gli inni di partito, e che le trasmissioni possono essere precedute da una sigla della durata massima di 45 secondi e da titoli di testa. La registrazione delle trasmissioni può essere effettuata con i mezzi tecnici della RAI negli studi della medesima.

6) Il tempo assegnato ad ogni partito per l'appello agli elettori, in rete nazionale, è confermato in 7 minuti per ciascuno.

7) La RAI è tenuta altresì a trasmettere, in rete regionale televisiva, oltre ad una conversazione di 10 minuti del Ministro per le Regioni, un appello di ogni partito agli elettori, della durata di 6 minuti per i partiti che non hanno Presidenti di giunte regionali e di 10 minuti per i partiti che li hanno; nonché, in rete regionale radiofonica, due conversazioni di 6 minuti.

La Commissione definisce inoltre lo schema di rotazione dei giornali di partito e dei quotidiani di opinione nelle conferenze-stampa televisive.

Dopo interventi dei deputati Trombadori e Delfino, la Commissione stabilisce, infine, allo scopo di esercitare una vigilanza particolarmente attenta sulle trasmissioni radiotelevisive da cui possa risultare in qualche modo influenzata la prossima campagna elettorale, che l'ufficio di presidenza si riunisca settimanalmente, e che il Presidente prenda gli opportuni contatti con gli organi responsabili della RAI-TV per rendere efficace la vigilanza suddetta.

PARERE SULLE VARIAZIONI ALLO STATUTO DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA.

Il Relatore Galloni riferisce sulle conclusioni raggiunte dal comitato per il parere, nominato nella seduta precedente.

Al riguardo, dopo aver sottolineato come il comitato abbia risolto positivamente il problema della possibilità di dare un parere complessivo sulle variazioni da apportare allo statuto della RAI, passa ad illustrare le singole raccomandazioni in cui, secondo il Comitato, tale parere dovrebbe articolarsi.

In via preliminare il relatore tiene ad osservare che, se il parere che la Commissione esprimerà sarà da considerare definitivo e completo dal punto di vista giuridico, ciò non significa tuttavia che, in base a nuove e più approfondite valutazioni politiche, non si possano suggerire in futuro ulteriori raccomandazioni.

Si apre quindi un'ampia discussione nel corso della quale intervengono, formulando vari rilievi, i senatori Brugger, Cavalli e Carollo e il deputato Achilli.

Il deputato Delfino tiene in particolare a precisare che dissente dal relatore per quanto riguarda l'attribuzione di un valore provvisorio, dal punto di vista politico, al parere espresso sulle variazioni allo statuto della Società concessionaria. Infatti tali variazioni, per essere andate oltre il dettato della legge (che, a suo parere, prevedeva come urgenti esclusivamente gli adeguamenti relativi alla disciplina delle cariche sociali) rappresentano una chiara presa di posizione politica.

Intervengono ancora i deputati Bubbico e Fracanzani, il quale ultimo, nell'associarsi ad alcune osservazioni avanzate dai precedenti oratori, sottolinea la provvisorietà sotto il profilo politico del parere che deve emettere la Commissione.

Il relatore Galloni risponde agli oratori intervenuti fornendo chiarimenti e precisazioni.

Il deputato Stefanelli si oppone ad una proposta del senatore Carollo, accolta dal relatore, tendente a contenere — nel caso dell'articolo 5 dello Statuto, in materia di trasferimento di azioni della Società concessionaria — i poteri della Commissione in termini di parere obbligatorio ma non vincolante.

La Commissione respinge l'opposizione del deputato Stefanelli, dopo di che approva il seguente testo:

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prese in esame le variazioni ap-

portate allo statuto della RAI-Radio televisione italiana dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della società nella seduta del 9 maggio 1975 al fine di adeguarlo, ai sensi dell'articolo 46 della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

premesso che lo Statuto della società deve adeguarsi alle nuove disposizioni vigenti sia per quanto attiene all'oggetto sociale, sia per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare, cui sono espressamente affidati la formulazione degli indirizzi generali e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché i poteri in ordine alla determinazione degli organi della società e quelli di intervento straordinario previsti dall'articolo 12 della legge n. 103 del 1975,

esprime, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e salve restando le attribuzioni conferite dalla legge, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) all'articolo 3 lettera *a*) dopo la parola « assumere », al fine di determinare in maniera specifica l'oggetto sociale della società in conformità della legge, inserire l'inciso « nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1975, n. 103 »;

2) all'articolo 3 lettera *b*) dopo le parole « in genere, le », al fine di rendere evidente che le attività commerciali rientranti nell'oggetto sociale debbono essere collegate agli scopi istituzionali della società, inserire l'inciso « relative »;

3) all'articolo 3 lettera *b*) ultima parte dopo la parola « altresì », al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite al Governo e alla Commissione parlamentare, inserire l'inciso « previa autorizzazione del Ministro delle poste di concerto col Ministro del tesoro su conforme parere della Commissione parlamentare » e sopprimere altresì la parola « comunque »;

4) all'articolo 5 secondo comma, alla fine, allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite alla Commissione parlamentare, aggiungere le parole « sentita la Commissione parlamentare »;

5) all'articolo 13, secondo periodo, al fine di adeguare la disciplina del sistema di votazione nella nomina delle cariche sociali ai nuovi criteri adottati, sopprimere l'inciso « salvo che avvengano per acclamazione »;

6) all'articolo 17, allo scopo di adeguare lo statuto della Società alla nuova disciplina

dettata in materia dalla legge che non prevede il Segretario come organo sociale, sopprimere dalla parola « un Segretario » alla fine;

7) all'articolo 19 secondo comma, all'inizio, allo scopo di rendere evidente la natura esemplificativa delle attribuzioni al Consiglio elencate nel secondo e terzo comma, premettere le parole « In particolare » e conseguentemente sopprimere l'intero quarto comma;

8) all'articolo 19, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole « Commissione parlamentare », al fine di espungere una espressione non prevista dalla legge, ritenuta di per sé pleonastica o comunque fonte di equivoci interpretativi, sostituire alle parole « nel rispetto del principio della economicità di gestione » le altre « tenuto conto dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ». Conseguentemente sopprimere nello stesso periodo dopo la parola « organizzazione » le parole « tenuto conto » fino alla fine del periodo ed inoltre sostituire al punto in fine periodo un punto e virgola, e sopprimere le parole « al Consiglio » all'inizio del periodo successivo;

9) all'articolo 19, terzo comma; dopo la parola « assemblee », sopprimere le parole da « fissa » fino a « Vicepresidenti », in quanto i compiti con esse indicati sono assorbiti in quelli della formazione del bilancio;

10) all'articolo 19, terzo comma, al fine di meglio precisare le competenze regolamentari del consiglio di amministrazione anche in materia contabile in relazione all'articolo 12 della legge n. 103 del 1975, dopo la parola « sociale » sostituire le parole « compila i regolamenti interni » con le altre « forma i regolamenti interni e contabili »;

11) all'articolo 19, terzo comma, alla fine, allo scopo di precisare il contenuto delle deleghe al direttore generale nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge, dopo la parola « delegate » inserire le altre « nei limiti previsti dagli articoli 11 e 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ». Conseguentemente dopo la parola « attribuzioni » inserire un punto e virgola, e sostituire alle parole da « e ne » fino alla fine, le altre « determina altresì la retribuzione di quest'ultimo »;

12) all'articolo 21, secondo comma, dopo la parola « fine », allo scopo di adeguare anche letteralmente le attribuzioni del Direttore Generale a quelle previste dalla legge, sostituire alle parole « è preposto » la parola « presiede »;

13) all'articolo 24, al fine di adeguare ancor meglio lo Statuto ai criteri di economi-

cià di gestione fissati dalla legge, aggiungere come secondo comma « Nella formazione dell'inventario si dovranno seguire gli usi industriali e commerciali, attenendosi a rigorose norme di prudenza ».

ELEZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA.

Il Presidente dà lettura della lettera di non accettazione della elezione a componente effettivo del Collegio sindacale della società concessionaria, inviata dal signor Roberto Bellei.

La Commissione procede, quindi, come previsto dall'articolo 23 della legge n. 103, alla votazione per l'elezione di un altro componente effettivo del Collegio sindacale della società concessionaria.

Risulta eletto, con la prevista maggioranza dei tre quinti dei componenti della Commissione, il signor Giacomo Carboni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,45.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Venerdì 23 maggio, ore 10.

Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica.

Audizione del dottor Rino Onofri, consulente del Banco di Roma.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici)

Mercoledì 4 giugno, ore 10.

COMITATO RISTRETTO

Esame dei provvedimenti riguardanti l'edilizia scolastica.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 1,30 di venerdì 23 maggio 1975.